

ATTI DEL CONVEGNO

**DIFESA CIVICA E ASSOCIAZIONI
LA TUTELA GIUDIZIARIA
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

**Milano
18 maggio 2009**

**DIFESA CIVICA E ASSOCIAZIONI
LA TUTELA GIUDIZIARIA
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

**Milano
18 maggio 2009**



In collaborazione con



Atti a cura di
Mara Gargatagli e Daniela Puglisi

Impaginazione e grafica di Lia Prone

Tiratura: 1000 copie
Distribuzione gratuita

© Comune di Milano - Difensore civico per la città di Milano 2009

Tutti i diritti sono riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Tutte le fotografie, salvo altrimenti indicato, sono copyright del Comune di Milano.

Il testo integrale degli atti è pubblicato su internet al seguente indirizzo:

<http://www.comune.milano.it/difensorecivico>

Si ringraziano per la collaborazione l'Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano, Vita Non Profit Magazine e l'Ente Nazionale Sordi

Sommario

Presentazione e programma del convegno	5
Guida alla Lettura	9
I Relatori	11
Gli atti del Convegno	15
<i>Apertura dei lavori</i>	<i>17</i>
Alessandro Barbetta	19
Giampaolo Landi di Chiavenna	21
Gloria Servetti	25
Alessandro Barbetta	29
<i>Le Relazioni</i>	<i>33</i>
La tutela dei diritti delle persone con disabilità nell'azione non giurisdizionale della difesa civica di Samuele Animali	35
Il Difensore civico per la città di Milano come parte civile nei processi penali per reati contro persone con disabilità di Alessandra Lucchini	41
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed i suoi probabili effetti in Italia di Luisella Fazzi e Claudia Corsolini	51
La legge 67/2006 contro le discriminazioni: una sintesi di Carlo Giacobini	57
<i>Le Conclusioni</i>	<i>61</i>
Fulvio Santagostini	63
Alessandro Barbetta	67
Documentazione	69
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” [estratto art. 36]	71
Legge 1° marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”	73
Legge 3 marzo 2009, n. 18	

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”	75
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	79
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità	109
Legge regionale Basilicata 19 febbraio 2007, n. 5 - “Nuova disciplina del Difensore civico regionale” [estratto artt. 3 e 10]	115
Legge regionale Toscana 27 aprile 2009, n. 19 - “Disciplina del Difensore civico regionale” [estratto art. 13]	117
“Rinnovo consulta cittadina per le persone con disabilità” - D.C.C. di Milano 30.10.2008 - 15.11.2008	119

Le associazioni e le autorità intervenute 123

Presentazione e programma del convegno

Garantire i diritti e l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini sono obiettivi comuni nell'azione delle associazioni e dei difensori civici sul fronte della tutela delle persone con disabilità.

In quest'ambito quali mezzi di tutela sono a disposizione nel nostro ordinamento, quali risultati sono già stati raggiunti e quali sinergie possono dare più efficacia alle azioni e più effettività alle norme?

Questi gli interrogativi al centro del convegno "Difesa civica e Associazioni: la tutela giudiziaria delle persone con disabilità", tenutosi nella mattinata di lunedì 18 maggio nella Sala Vitman dell'Acquario civico a Milano, promosso ed organizzato dal Difensore civico per la città di Milano in collaborazione con la Ledha, Lega per i diritti della persone con disabilità.

L'incontro, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti delle associazioni insieme ai difensori civici, ad esponenti dell'Amministrazione comunale milanese e di altre amministrazioni nazionali, regionali e locali, ha preso spunto dalla ratifica da parte del Parlamento italiano (febbraio 2009) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ha invitato ad una riflessione comune sull'applicazione della normativa nazionale già in vigore da alcuni anni nel nostro Paese, in particolare la legge n. 104 del 1992 (art. 36) e la legge n. 67 del 2006.

I lavori, coordinati da Riccardo Bonacina, Direttore Editoriale VITA no profit magazine, sono stati aperti da Giampaolo Landi di Chiavenna, Assessore alla Salute del Comune di Milano (pag. 21) e Gloria Servetti, Presidente f.f. della IX sezione civile del Tribunale di Milano, che ha partecipato su delega del Presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro (pag. 25).

All'introduzione del Difensore civico per la città di Milano Alessandro Barbeta sono seguite le relazioni dei rappresentanti della funzione di difesa

civica. Samuele Animali, Ombudsman regionale delle Marche, e Alessandra Lucchini, direttore dell'Ufficio del Difensore civico per la città di Milano, hanno dato conto dell'ampiezza dell'azione di difesa civica con riguardo ai diritti delle persone con disabilità: dagli interventi singoli in occasione di episodi di cattiva amministrazione, agli interventi di proposta di semplificazione normativa e organizzativa, fino ai recenti episodi di costituzione di parte civile a fianco di persone con disabilità vittime di reati (rispettivamente a pag. 35 e a pag. 41).

Poi la parola è passata ai rappresentanti delle Associazioni.

Luisella Fazzi, Presidente del Comitato Nazionale Disabilità, che ha partecipato direttamente al Comitato ad hoc per la redazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, ha messo in evidenza, insieme a Claudia Corsolini, specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, i punti di maggiore interesse della Convenzione stessa anche nella prospettiva di definire percorsi di collaborazione efficace tra associazioni e difensori civici (pag. 51).

Carlo Giacobini, Responsabile del centro di documentazione legislativa dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e di Handylex.org, ha illustrato la legge n. 67 del 2006 sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (pag. 57).

Le conclusioni sono state tracciate da Fulvio Santagostini, Presidente della Ledha, e da Alessandro Barbetta che hanno indicato alcune proposte concrete di collaborazione tra mondo della difesa civica e dell'associazionismo sociale (rispettivamente a pag. 63 e a pag. 67).

Tutti gli interventi sono stati tradotti dalle interpreti dei segni dottoresse Lucia Rebagliati e Alessandra Checchetto.

Il Programma del Convegno

- 9,30 Apertura lavori
Giampaolo LANDI DI CHIAVENNA, Assessore alla Salute del Comune di Milano
Gloria SERVETTI, Presidente f.f. della IX sezione civile del Tribunale di Milano
- 9,50 Introduzione
Alessandro BARBETTA, Difensore civico per la città di Milano
- 10,00 Le relazioni
La tutela dei diritti delle persone con disabilità nell'azione non giurisdizionale della difesa civica
Samuele ANIMALI, Difensore civico della Regione Marche
- 10,20 Il Difensore civico per la città di Milano come parte civile nei processi penali per reati contro persone con disabilità
Alessandra LUCCHINI, Direttore dell'Ufficio del Difensore civico per la città di Milano
- 10,40 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed i suoi probabili effetti in Italia
Luisella FAZZI, Presidente del Consiglio nazionale delle disabilità, e Claudia CORSOLINI, specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani - Coordinatrice del Dipartimento Reinserimento, Montecatone Rehabilitation Institute
- 11,00 Coffee break
- 11,30 La legge 67/2006 sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione - Esperienze di attuazione e ruolo delle associazioni
Carlo GIACOBINI, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
- 11,50 Dibattito
- 12,30 Le Conclusioni
Alessandro BARBETTA, Difensore civico per la città di Milano
Fulvio SANTAGOSTINI, Presidente LEDHA

Guida alla Lettura

Il presente volume raccoglie i testi dei saluti istituzionali d'apertura e delle relazioni programmate.

L'ultima sezione del volume riporta i testi delle norme e dei documenti d'interesse.

Sono pubblicati, inoltre, all'inizio del volume, una sintetica scheda sui relatori e, alla fine dello stesso, l'elenco delle associazioni e delle istituzioni intervenute al Convegno.

I Relatori

Giampaolo LANDI DI CHIAVENNA, Assessore alla Salute del Comune di Milano

Come Assessore alla Salute del Comune di Milano è delegato alla cura delle attività e dei servizi rivolti alle persone con disabilità.

Avvocato, in precedenza è stato Consigliere comunale a San Giuliano Milanese (1995) e deputato nel gruppo di AN nelle Legislature XIII e XIV (1996-2001 e 2001-2006).

Gloria SERVETTI, Presidente f.f. della IX sezione civile (famiglia e minori) del Tribunale di Milano

Ha svolto per molti anni l'incarico di consigliere presso la Sezione famiglia e minori della Corte d'appello di Milano (sezione specializzata esistente solo presso pochi distretti in Italia) che si occupa delle questioni di diritto di famiglia del distretto - separazioni, divorzi e affidamenti -, ma anche di tutto il secondo grado sul tribunale minorile, sia civile sia penale, e raccoglie inoltre le impugnazioni per interdizioni e inabilitazioni e i reclami in tema di amministrazioni di sostegno. Oltre che per la lunga ed approfondita esperienza in materie connesse a quelle oggetto del Convegno, ha partecipato all'evento su delega del Presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro.

Alessandro BARBETTA, Difensore civico per la città di Milano

E' attualmente anche Coordinatore del Coordinamento nazionale dei difensori civici metropolitani, costituito nel gennaio 2008. E' stato Difensore civico della Regione Lombardia, dal 1995 al 2004, e in precedenza Direttore del personale della Giunta regionale della Lombardia. Nel 2008 e nel 2009 si è costituito parte civile ex art. 36 della l. 104/1992 a fianco di persone con disabilità vittime di reati penali. Come Difensore civico comunale, si occupa inoltre di tutte le segnalazioni su episodi di cattiva ammini-

strazione, e tra queste anche di quelle inerenti le barriere architettoniche, il diritto allo studio, il diritto alla salute e in genere il diritto alla piena partecipazione alla vita politica, civile e sociale della persone con disabilità.

Fulvio SANTAGOSTINI, Presidente della LEDHA

LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità, è un coordinamento federativo a cui aderiscono 33 associazioni del settore disabilità prevalentemente lombarde. Dal 1979 si impegna per la difesa e l'affermazione dei diritti delle persone con disabilità. LEDHA è l'aggregazione regionale di FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), fa parte del Forum Regionale del Terzo Settore e aderisce al CND (Consiglio Nazionale della Disabilità) che rappresenta le associazioni italiane presso l'EDF (European Disability Forum).

Samuele ANIMALI, Difensore civico della Regione Marche

Avvocato, giornalista pubblicista, ricercatore in sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche. In precedenza ha insegnato all'Università di Macerata ed è stato Difensore civico di Jesi. L'istituto dell'Ombudsman regionale è previsto dallo Statuto della Regione Marche ed è disciplinato dalla l.r. 28 luglio 2008 n. 23, che gli ha affidato anche le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dei diritti dei detenuti. Tra le materie di competenza anche tutte le attività ed i servizi finalizzati alla piena integrazione e al benessere delle persone con disabilità.

Alessandra LUCCHINI, Direttore dell'Ufficio del Difensore civico per la città di Milano

Già avvocato e docente allo IULM di Milano, è oggi anche Difensore civico di due comuni del milanese. Come Direttore dell'Ufficio del Difensore civico di Milano cura gli interventi in tutti i settori di competenza, compresi quelli inerenti i diritti delle persone con disabilità. Ha seguito direttamente i due casi di costituzione di parte civile ex art. 36 della l. n. 104/1992, trattati nel periodo 2008/2009.

Luisella FAZZI, Presidente del Consiglio nazionale delle disabilità

Il Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND) è l'organismo indipendente ed unitario italiano che rappresenta le esigenze delle persone con disabilità e loro familiari all'interno delle azioni e delle politiche europee. Ha partecipato all'Ad Hoc Committee delle Nazioni Unite per la scrittura della Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità.

Claudia CORSOLINI è specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. Attualmente svolge l'incarico di Coordinatrice del Dipartimento Reinserimento, Montecatone Rehabilitation Institute.

Carlo GIACOBINI, Responsabile del Centro per la documentazione legislativa, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e di Handylex.org
La UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - è nata nel 1961 per promuovere la ricerca scientifica e l'informazione sanitaria sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari e per favorire l'integrazione sociale dei disabili. Dal giugno del 1995, il Centro per la Documentazione Legislativa garantisce l'attività di sportello informativo, sia telefonico che telematico, rivolto ai disabili, ai loro familiari, all'associazionismo e agli operatori pubblici e privati. La realizzazione e il mantenimento di Handylex.org rappresenta una delle modalità con cui si è tentato di soddisfare la vocazione del Centro: garantire la divulgazione legislativa.

Ha coordinato i lavori

Riccardo BONACINA, Direttore editoriale Vita no profit magazine
VITA Non Profit Magazine è un settimanale dedicato esclusivamente al racconto sociale, al volontariato, al non profit. Contiene inserti fissi mensili quali E&F - Etica e Finanza (dedicato all'economia e alla investimento socialmente responsabile), Ecomondo (su ambiente, energia e risorse), Social Job (per chi lavora nel non profit), Consumers' Magazine (il mensile dei consumatori), Yalla Italia (il punto di riferimento per le seconde generazioni); dossier e speciali a tema (università, biologico, ...); pubblicazioni di quaderni di approfondimento e guide ragionate su temi specifici (Volontariato, Rapporto sulla Finanza Etica in Italia, ecc).



Gli atti del Convegno



ARBE
Alessandro Barbetta, Difensore civico per la città di Milano



Gloria Servetti, Presidente f.f. della IX sezione civile del Tribunale di Milano



GI
LANDI D
Giampaolo Landi Di Chiavenna,
Assessore alla Salute del Comune di Milano
LANDI DI CHIAVENNA

MANFRED

Apertura dei lavori

Alessandro Barbetta

Seppure con qualche momento di ritardo cominciamo i lavori di questa mattinata. Il Presidente del Consiglio Comunale, Manfredi Palmeri ha comunicato l'impossibilità ad intervenire per impegni urgenti sopravvenuti.

Il programma prevede l'avvio dei lavori con gli interventi istituzionali, cedo la parola quindi all'Assessore Landi di Chiavenna, Assessore alla salute del Comune di Milano.

Seguirà poi il saluto della dottoressa Servetti, delegata dal Presidente del Tribunale di Milano Livia Pomodoro a presenziare anche per il ruolo che riveste nel sistema giustizia che viene coinvolto in questa nostra iniziativa per evidenti ragioni di merito.

Assessore Landi la parola a lei.

Giampaolo Landi di Chiavenna

Ritengo questo Convegno una significativa e importante opportunità di confronto e di collaborazione in quanto, in considerazione del fatto che mi è stata conferita la delega per i servizi per la disabilità nella città di Milano, considero il tema dell'inclusione sociale delle persone con disabilità come un dovere che le istituzioni devono assolvere con un impegno che richiama valori etici oltre all'impiego di risorse di economiche.

Molti di voi conoscono benissimo le grandi complessità che si incontrano quotidianamente quando ci si occupa direttamente del processo di inclusione e del processo di partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità. Io ne sono testimone diretto perché ogni giorno devo confrontarmi con problemi operativi non rimandabili e con le giuste sollecitazioni, anche critiche, che mi vengono portate direttamente o, in via indiretta, attraverso i miei dirigenti che ringrazio per la loro presenza e partecipazione, sui profili importanti del mondo della disabilità.

L'Assessorato sta potenziando e migliorando il sistema di servizi e di intervento a favore dei cittadini disabili e delle loro famiglie attraverso servizi più leggeri e innovativi come i centri di aggregazione, i servizi di formazione all'autonomia, gli alloggi protetti, per passare ai servizi di sostegno ormai consolidati: i 32 centri diurni (15 a gestione diretta, 17 gestite da enti del privato sociale in convenzione), i 9 nuclei distrettuali che svolgono il servizio di assistenza domiciliare diretta e indiretta attraverso contributi economici e i centri socio educativi. Per arrivare ai servizi "più pesanti" quali le residenze sanitarie e le comunità socio-sanitarie.

Attraverso tutti questi servizi vengono seguite oltre 5000 persone disabili con le loro famiglie.

Proprio in questi giorni è in corso l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano di Zona, che contiene una parte specificamente de-

dicata alla disabilità, anche per quanto riguarda il processo di vita futura dei nostri disabili il giorno in cui i loro familiari non fossero più nelle condizioni di poterli assistere e seguire direttamente. E' il progetto "Durante noi, dopo di noi" che sta particolarmente a cuore al Coordinamento dei genitori, e quindi a tutte le associazioni che operano nel settore della disabilità, e che riguarda sostanzialmente la capacità di dare un futuro, una prospettiva non solo di assistenza ma anche di carattere domiciliare ai disabili.

Questa premessa per dire che sono particolarmente contento di essere stato invitato dal Difensore civico, dottor Barbetta, a intervenire sul tema estremamente importante e significativo della tutela e dei diritti delle persone disabili. Per quanto riguarda il mio Assessorato, ricordo che esso esercita, attraverso l'Ufficio Tutela Disabili, la funzione di tutore, curatore o amministratore di sostegno di persone adulte disabili, secondo disposizioni del tribunale. Allo stato attuale, l'Ufficio Tutela Disabili ha in carico 94 persone, delle quali 48 sono in tutela, 38 in amministrazione di sostegno e 8 in curatela.

La legge del 2004 ha introdotto notevoli cambiamenti nella tutela delle persone maggiorenni, mettendo al centro dell'attenzione la persona fragile, che deve veder rispettate e valorizzate le sue capacità residue, le sue autonomie, piccole o grandi che siano.

La mission è quella di sostenere e proteggere la persona, senza arrivare al divieto indiscriminato di compiere qualsiasi atto, sia esso di natura personale o patrimoniale.

Le attività sopra descritte, considerata l'eterogeneità dell'utenza che fa capo al Settore Handicap rispetto all'età, alle patologie ed alle condizioni personali e di salute, comportano un costante lavoro di rete, oltre che con le famiglie e gli operatori di altri servizi del Comune di Milano e del privato sociale, anche con operatori di ASL, Centri Psico Sociali, Aziende ospedaliere, Nuclei Operativi Alcoldipendenze e Servizi Tossicodipendenze. Si rende inoltre necessario collaborare con banche, notai ed avvocati, nonché con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria.

Proprio nell'ambito del mandato istituzionale e del lavoro di rete svolto con gli Enti sopra menzionati diventa particolarmente visibile come l'azione dell'Assessorato alla Salute sia volta al rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dei disabili.

Siamo consapevoli che ci sono altre realtà non solo in Italia, ma anche fuori dai confini italiani, dove il tema della disabilità non è sufficientemente protetto, garantito e guidato. Quindi, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità credo rappresenti un'affermazione

di principio estremamente significativa ed importante, per due ordini di considerazioni.

Anzitutto perché ha posto l'accento su un processo di accrescimento culturale: le società moderne e liberali non possono non considerare e valorizzare il ruolo e la presenza delle persone disabili e del mondo della disabilità in genere, che rappresenta e manifesta uno spaccato eccezionale ma fondamentale di queste stesse società. E' stata sancita la possibilità di includere, ma soprattutto la possibilità di valorizzare le abilità marginali, e non sempre marginali, che queste persone rappresentano. Secondariamente perché si è voluta sottolineare l'importanza del ruolo delle istituzioni nell'affermare i principi etici nonché i diritti acquisiti in quest'ambito.

Il Parlamento italiano il 24 febbraio scorso ha ratificato all'unanimità - e sappiamo quanto è raro riuscire a trovare dei punti di condivisione tra maggioranza e opposizione - la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e credo che questo sia stato un passo importante, a condizione però che alla petizione di principio, cioè alla dichiarazione formale del Parlamento, faccia seguito anche da parte delle istituzioni centrali una capacità di promuovere operativamente, con delega alle istituzioni periferiche, una vera politica di sostegno del mondo della disabilità. Questo lo dico perché conoscendo molto bene i numeri e i costi dei servizi che necessariamente devono essere resi al mondo della disabilità, se non vi è altrettanta attenzione da parte delle istituzioni centrali nell'erogare le risorse necessarie, difficilmente a livello locale si riesce ad affrontare adeguatamente e a risolvere i problemi.

Mi risulta che è in corso un procedimento penale nel quale il Difensore civico si è costituito parte civile ed è stata prevista la possibilità che un eventuale risarcimento possa essere utilizzato per interventi che diano maggiore effettività e concretezza ai diritti delle persone con disabilità. Mi pare che questo sia un passaggio importante da segnalare: da un lato perché bisogna mettere più in evidenza il ruolo del Difensore civico come "cerniera" fondamentale tra la società civile e le istituzioni, dall'altro perché è importante valorizzare i mezzi di protezione dei diritti delle persone con disabilità, quando questi diritti sono lesi, e infine perché la costituzione di parte civile degli enti locali è un principio importante e consente, se viene riconosciuto anche dalla giurisprudenza, di poter destinare risorse per opere utili alla collettività e in particolare al mondo della disabilità.

Noi abbiamo un associazionismo eccezionalmente sviluppato sul territorio: associazioni di volontariato, terzo settore, enti no-profit che operano in stretta sinergia con le istituzioni; non saremmo in grado di fare quel poco o quel tanto che siamo stati capaci di fare se non potessimo collaborare significativamente con tutta questa rete eccezionale sul territorio costituita

appunto da cooperative, associazioni, operatori non solo qualificati, ma veramente anche molto disponibili e molto attenti ai grandi problemi della disabilità.

Noi stiamo lavorando in previsione dell'Expo 2015 per far sì che anche nel Piano di governo del territorio della nostra città ci siano risposte vere e concrete al di là di tante affermazioni che si possono fare. In quest'ambito sono importanti le questioni relative alle barriere architettoniche, così come un altro tema importante è la domiciliarità, cioè la capacità di offrire adeguate soluzioni domiciliari alle persone disabili affinché possano avere un percorso di assistenza protetta nelle loro case a canoni agevolati ovvero con il sostegno dell'Amministrazione comunale. In questo grande progetto di housing sociale previsto dal Piano di governo del territorio, delle duemila residenze previste ho chiesto che almeno centocinquanta siano destinate al mondo della disabilità, per rispondere alle pressanti richieste dei genitori e delle associazioni.

E' un impegno che intendo continuare a svolgere e mi affido seriamente alla disponibilità e al senso di responsabilità della società civile e del mondo del volontariato e con il quale ritengo imprescindibile collaborare. Vi ringrazio veramente per l'aiuto che voi date, perché siete testimonianza diretta di questo impegno. Vivete in prima persona il dramma della disabilità, ma non vi siete arresi e siete una testimonianza eccezionale per quelli che vengono chiamati normodotati. Quello del mio Assessorato non è solo un impegno umanitario, ma è un impegno di cultura, di responsabilità. Dalle Nazioni Unite, al Parlamento, alle istituzioni locali, un ringraziamento perché voi siete i testimoni diretti e ci fate comprendere, muovete la nostra coscienza, le nostre responsabilità, i nostri valori istituzionali.

Gloria Servetti

Mi sento in dovere di aprire questo breve intervento esprimendo il mio sincero apprezzamento per l'interessante e preziosa iniziativa assunta con questo Convegno, che ci permette di affrontare un tema che non solo tocca gli interessi di un gran numero di cittadini ma, soprattutto, le coscienze di tutti noi che siamo oggi chiamati a confrontarci con una pulsante realtà della nostra società e a compiere uno sforzo di analisi e, soprattutto, di individuazione di un percorso di promozione delle risorse a tutela del disabile che il nostro ordinamento prevede.

Porto al Difensore civico dottor Barbetta, agli organizzatori e ai partecipanti tutti il sentito e caloroso saluto del Presidente del Tribunale dottoressa Livia Pomodoro che, come molti ricorderanno, ha nel suo passato svolto per non breve tempo le funzioni di giudice tutelare e, affrontando in tale veste i molteplici problemi dei soggetti deboli, e quindi anche dei portatori di disabilità, ha avuto modo nel suo percorso professionale di sviluppare una particolare sensibilità sui temi della loro tutela, cui non sono estranei i profili peculiari, e per certo verso nuovi, che oggi sono stati posti al centro di questo Incontro.

Siamo abituati a pensare e a riferirci alla figura Difensore civico nella sua più precisa accezione di Autorità pubblica indipendente, prevista dallo Statuto del Comune di Milano, alla quale è affidato il compito di tutelare i diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti dalla stessa controllati, quanto a dire come ad un organo di garanzia della buona amministrazione locale nei confronti dei cittadini che di tale amministrazione sono i diretti utenti.

Oggi, invece, siamo chiamati ad esplorare competenze e funzioni del Difensore civico ben diverse da quelle che possiamo dire usuali e che sono ormai da tempo recepite dalla collettività, ovvero quella specifica funzione

che gli è attribuita di garante e, vorrei dire, di tutore di interessi particolari, individuali e diffusi, che si collocano nel mondo della disabilità.

Prendiamo allora l'avvio dall'esame dell'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che, nell'ambito di una disposizione normativa volta a prevedere un generale aggravamento delle sanzioni penali nel caso in cui, in relazione a specifiche ipotesi di reato, la vittima/persona offesa sia soggetto portatore di handicap, riconosce al comma secondo la facoltà per il Difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati in considerazione (art. 527 e 628 c.p. nonché sfruttamento della prostituzione e delitti non colposi contro la persona) allorché, appunto, la vittima sia un soggetto disabile.

Un primo punto mi sembra meriti di essere precisato, e cioè che dal dettato della norma mi sembra che non possa residuare spazio per disconoscere il diritto di costituzione quale parte civile: non sono poste condizioni o profilate deroghe, risulta solo che tale costituzione è demandata alla scelta del Difensore civico (la dizione si limita ad indicare che questa "è ammessa", con l'utilizzo di un secco presente indicativo che non lascia margini di opinabilità), il che da un lato, a mio avviso, esclude che possa il giudice negare la relativa sua legittimazione perché quest'ultima trova la propria fonte in una precisa disposizione di legge ma, dall'altro, non prevedendo un obbligo, impedisce che sia riconosciuto al Difensore civico il diritto processuale di essere informato della notizia di reato e di fare ingresso nel procedimento penale sin dal suo inizio. Le disposizioni generali di carattere processuale impongono, infatti, che l'avviso e le comunicazioni di rito siano inviati alla parte lesa ma non a colui che la legge riconosce titolare del diritto di costituirsi parte civile.

Per un aspetto, quindi, mi sento di poter concludere che non è consentito escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile del Difensore (come, invece, anche di recente avvenuto in un procedimento penale per violenza sessuale davanti al GUP, il 6 aprile scorso, con riguardo alla costituzione del Comune di Milano, laddove è stato osservato che "il Comune persegue interessi pubblici di carattere generale, la cui lesione non può legittimare autonoma e distinta pretesa in capo a detto ente, né fondare qualsivoglia perdita patrimoniale o non patrimoniale di carattere individuale, tale da integrare gli elementi costitutivi dell'illecito civile"; non è, però, superfluo segnalare il recente diverso orientamento espresso da Cass. n. 38835 del 15 ottobre 2008, che ha riconosciuto in analogia fattispecie il diritto del Comune, individuandone la ratio nel danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali e, d'altro canto, nel danno morale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica convi-

venza nell'ambito comunale), mentre credo non si possa non prendere atto che permane il problema rappresentato dal come possa il Difensore civico giungere a conoscenza della notizia di reato in danno del disabile e, quindi, essere posto in condizione di esercitare con tempestività il proprio intervento a tutela dell'interesse anche della collettività che attraverso gli indicati fatti criminosi viene ad essere compromesso.

Questo pare essere stato sino ad oggi il nodo critico che ha di fatto impedito di svolgere fino in fondo il compito demandatogli dalla legge n. 104 e un recente riscontro presso gli uffici della procura e del Gip mi ha consentito di apprendere che, in effetti, all'interno delle disposizioni processuali penali non si rinviene una norma di raccordo che imponga, o almeno consenta, di portare in via ufficiale alla conoscenza del Difensore civico la pendenza di un procedimento penale in danno di soggetto disabile, ovviamente per uno dei delitti che la norma speciale prevede.

La soluzione che sembra percorribile, oltre a quella naturale e se vogliamo ovvia consistente nella costante e attenta lettura delle notizie di stampa, è a mio parere quella di sensibilizzare sotto questo profilo le associazioni alle quali risulti iscritta la persona (qui da individuarsi come la vittima disabile di un'azione delittuosa) che ha subito la lesione, oppure alla quale sia iscritto un suo familiare: vero è che l'art. 36 in considerazione prevede la concorrente (e direi non alternativa) legittimazione a costituirsi parte civile in capo alla stessa associazione, ma potrebbe talvolta risultare più efficace che ad assumersi tale compito sia il Difensore civico, proprio in quanto figura istituzionale locale di particolare spessore e deputata alla tutela degli interessi diffusi. E, ancora, le stesse associazioni ben potrebbero farsi carico di un compito di informazione dei propri aderenti ed iscritti, così che tale competenza del Difensore civico possa diventare un patrimonio di conoscenza dei potenziali interessati e consentire, al verificarsi delle condizioni di legge, un sollecito esercizio della riconosciuta facoltà di costituzione nel processo quale parte civile.

Merita, infine, un cenno la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, aperta alla ratifica ed all'adesione degli Stati a partire dal 30 marzo 2007 e frutto di un percorso di sensibilizzazione e di studio iniziato già nel lontano 1987.

Tra i molti articoli della Convenzione mi paiono nell'immediatezza significativi, ai fini che oggi in questa sede maggiormente rilevano, gli artt. 13 e 14, che prevedono l'obbligo per gli Stati Parti di assicurare l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali, e tutelano il diritto del disabile alla libertà ed alla sicurezza personale: se questa è una delle

finalità programmatiche della Convenzione, credo che una reale e convinta promozione dell'intervento del Difensore civico a tutela dei soggetti portatori di disabilità, nei suoi riflessi che si estendono alla collettività, possa essere una delle prime efficaci applicazioni del protocollo, senza necessità di alcuno specifico intervento legislativo e solo in osservanza di quanto già la legge n. 104, ormai molti anni fa, ha previsto attraverso una sapiente ed avveduta disposizione normativa.

Mi auguro che l'Incontro di oggi, che vede una tanto ampia partecipazione e la presenza dei responsabili di molte associazioni, consenta di avviare una nuova e condivisa riflessione, volta prima di tutto ad un ampliamento delle conoscenze e delle problematiche applicative e, quindi, all'individuazione di strumenti in concreto funzionali a rendere sempre più frequente ed effettivo l'esercizio da parte del Difensore civico delle competenze che gli sono attribuite, con quella sinergia e quella unitarietà di intenti che sono di per sé garanzia di buon risultato.

Alessandro Barbetta

Non è un caso che a far nascere questo incontro sia stata la convergente volontà di LEDHA e del Difensore civico. Sono soggetti infatti che, pur operando su piani diversi, hanno finalità di tutela dei diritti delle persone con disabilità convergenti. L'incontro di oggi non ha scopi di analisi scientifica. È piuttosto un'occasione di confronto sul piano delle strategie operative. Comunque all'interno di un quadro normativo dato, ma in tendenziale evoluzione.

Le stime parlano di 650 milioni di persone con disabilità in tutto il mondo. La nostra attenzione è mirata alla realtà a noi più vicina. Proprio perché vogliamo ragionare insieme in una prospettiva orientata ad individuare ciò di cui possiamo farci carico direttamente. Un'assunzione di responsabilità diretta nei rispettivi ambiti e nel rispetto dei ruoli. Che, comunque, hanno bisogno di essere più conosciuti così che possano essere sempre più attivati e sollecitati. Si spiega così anche l'individuazione di temi e relatori.

I temi costruiscono un mosaico di informazioni sugli strumenti normativi e fattuali attivabili sul fronte della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

I relatori testimoniano, attraverso il ruolo di protagonisti che esercitano, come si realizza in concreto la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Si può dire che a questo incontro ci hanno portato quattro fatti. E su questi quattro fatti ci intratteranno i relatori. Il primo fatto è che la difesa civica, in Italia come in tutto il mondo, svolge un'azione di tutela dei diritti delle persone con disabilità curando che ciò avvenga nell'ambito d'azione delle amministrazioni di loro riferimento. Samuele Animali ci offrirà questo tassello del mosaico a partire dalla sua esperienza diretta di Difensore civico, prima a livello locale (Comune di Jesi) poi, e tuttora, a livello regionale (Regione Marche).

Il secondo fatto è, in un certo senso, complementare al primo. La legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” offre uno strumento, per così dire, “atipico” rispetto a quelli più connaturati al profilo istituzionale del Difensore civico. L’art. 36 di questa legge apre al Difensore civico l’opportunità di agire in sede giudiziaria. Alessandra Lucchini, come direttore dell’Ufficio del Difensore civico per la città di Milano, ha dedicato attenzione e impegno diretto in alcuni casi in cui, avvalendosi delle norme citate, il Difensore civico per la città di Milano si è costituito parte civile in processi penali per reati contro persone con disabilità.

Il terzo fatto è dato dalla ratifica, da parte del Parlamento italiano (legge n. 18/2009), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006. Il documento è stato sottoscritto da circa 130 Stati. Con l’Italia sono cinquantuno gli Stati che lo hanno ratificato. Questo fatto, il suo significato, gli effetti attesi sono l’oggetto della relazione di Luisella Fazzi, che, di questa vicenda è stata anche protagonista come Presidente del Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND).

Il quarto fatto ce lo presenta e illustra Carlo Giacobini a partire dalla legge n. 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione”.

Uno strumento riconosciuto pregevole, sul quale il relatore si intratterrà in particolare per dar conto dell’attuazione e del ruolo riconosciuto alle associazioni e delle esperienze via via maturate in merito. Il suo punto di osservazione è dato dall’essere anche responsabile del Centro per la documentazione legislativa dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Il coordinamento dei lavori vede protagonista Riccardo Bonacina, direttore editoriale di VITA no profit Magazine. Non ha bisogno di presentazione. Mi permetto solo di dire che io lo vedo come uno dei più vivaci liberi protagonisti di molti fermenti che si propagano nel tessuto civile di questo Paese. Il suo coordinamento sarà certamente stimolante.

Alla relazione di Carlo Giacobini seguirà il dibattito. Coloro che desiderano intervenire sono invitati a consegnare la richiesta di intervento compilando la scheda che trovate in cartella.

Fulvio Santagostini, Presidente LEDHA, ed io proporremo infine qualche considerazione conclusiva sui lavori di questa mattinata.

Penso possa essere di qualche interesse conoscere la composizione della platea dei partecipanti. Un terzo sono difensori civici e loro collaboratori, un terzo esponenti di associazioni che operano nell’ambito della tutela dei diritti delle persone con disabilità, l’altro terzo è costituito da persone

che, o per impegno professionale o per l'attenzione che dedicano ai temi trattati, hanno ritenuto di poter dedicare una mezza giornata all'incontro che abbiamo proposto.



Riccardo Bonacina,
Direttore editoriale VITA no profit magazine



Luisella Fazzi,
Presidente del Consiglio nazionale delle Disabilità



Claudia Corsolini, Coordinatrice del
Dipartimento Reinserimento, Montecatone
Rehabilitation Institute



Alessandra Lucchini,
Direttore dell'ufficio del Difensore civico per la città di
Milano



Carlo Giacobini, Responsabile del Centro
per la documentazione legislativa della
UILDM e di Handylex.org



Samuele Animali,
Difensore civico della Regione Marche

Le Relazioni

La tutela dei diritti delle persone con disabilità nell'azione non giurisdizionale della difesa civica

di **Samuele Animalì**

A 500 metri dal mio ufficio, in Ancona, ci sono delle persone, per buona parte si tratta di minorenni, che sbarcano da grossi traghetti che arrivano dalla Grecia. Passano la dogana tenendosi aggrappati sotto i camion, oppure confusi all'interno del materiale contenuto nei rimorchi di questi tir. In questo senso Ancona è ancor oggi, come amano dire gli anconetani, porta d' Oriente. Queste persone infatti vengono dal Kurdistan, dall'Iraq, dall'Afganistan. Il passaggio in Ancona per molti di loro è una tappa del viaggio che li porta verso il Nord Europa, dove trovano più facile asilo e dove spesso hanno qualche contatto.

A cento metri dal porto, c'è il Teatro delle Muse, c'è Piazza del Papa: sono i luoghi dove si va per prendere l'aperitivo, e da qui le persone che vivono la loro odissea a cento metri di distanza sono invisibili.

Clandestini scesi nel porto di Ancona vengono trovati qua e là dalla polizia, talvolta nel primo autogrill sull'autostrada. Pare che spesso vengano rispediti di nascosto nel capoluogo. Accade quando si tratta di minorenni, perché per le piccole amministrazioni locali rappresentano una spesa insostenibile, mentre un Comune grande ha più risorse a disposizione, se non altro in valore assoluto.

Le persone che abbiamo visto prendere l'aperitivo in questo momento si stanno preoccupando della campagna elettorale. In Ancona ci sono le elezioni amministrative e la campagna elettorale vede come principale posta in gioco le scelte urbanistiche. In realtà queste persone sedute nei bar non parlano nemmeno dell'urbanistica, ma dei parcheggi e del fatto che il candidato favorito si è presentato al primo confronto elettorale con le scarpe spaiate. Questo è l'argomento del giorno in Ancona.

L'opinione pubblica nazionale non è poi tanto diversa. Anche quando ci si preoccupa di temi di grande rilievo etico, si pensi al dibattito sulla fine

della vita, ci si richiama a principi fondamentali ed idee più o meno condivise, ma è come se la realtà fosse messa fra parentesi. La realtà chiama a fare i conti, tanto per cominciare, con un numero crescente di persone anziane, di persone malate, che non hanno il problema dell'eutanasia ma quello della sopravvivenza: perché hanno meno assistenza del necessario e perché una famiglia che ha in casa un malato o un disabile si ritrova molto facilmente in uno stato di povertà¹.

Per trattare più efficacemente questioni di questo tipo occorrerebbe forse ragionare in una prospettiva che tenga in maggior conto l'estetica, nel senso etimologico del termine; occorrerebbe poter contare su un'opinione pubblica che si occupi di ciò che si vede, di ciò che si può toccare. Le politiche appaiono invece orientate da rappresentazioni ideologiche piuttosto che dalla conoscenza della realtà e dalla consapevolezza di ciò che accade e di ciò che le persone vivono².

Per quella che è la mia esperienza mi pare di poter affermare che la dignità dell'uomo viene effettivamente presa in considerazione solo quando i principi fanno i conti con i fatti. Credo che la difesa civica in questo senso sia uno snodo, oserei dire, fondamentale per ogni democrazia che si ponga il problema di calare la dichiarazione rituale dei diritti nella prassi quotidiana. In realtà una delle accuse che vengono più frequentemente fatte alla difesa civica è quella di poca concretezza, perché non si possono modificare direttamente le decisioni pubbliche ed i provvedimenti amministrativi.

A che servono i difensori civici se non hanno potere?

Del fatto che i difensori civici non esercitino poteri amministrativi anche rendendo dei pareri e fornendo indicazioni si potrebbe discutere, ma dipende da questioni definitorie e da scelte che hanno che fare anche con le diverse prospettive disciplinari che possono essere assunte, argomenti che esulano da questo ragionamento.

Ma tanto per cominciare quest'accusa di poca concretezza si potrebbe oggi rovesciare sulle leggi stesse: a che servono le leggi se vengono ignorate? In effetti in Italia esistono norme perentorie, e sono quelle che in genere vengono fatte rispettare e norme ordinatorie, che sono quelle che danno degli orientamenti, ma non succede niente se non vengono rispettate. Poi esistono norme che potremmo definire canzonatorie, che è come se non ci fossero. Ne potrei citare parecchie: norme in materia ambientale, molte norme sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche, molte norme sulla trasparenza.

In passato, e la cosa ha avuto un'eco relativamente vasta, mi sono occupato a più riprese di una norma di questo tipo che riguarda i disabili.

Mi sembra proprio un caso da manuale che illustra come la difesa civica qualche volta arriva prima dei giudici e dei funzionari, e di questo si potrebbe far tesoro nelle pubbliche amministrazioni.

Mi riferisco alla questione della contribuzione dei parenti per quanto riguarda le prestazioni socio sanitarie rese ai disabili gravi e ultra sessantacinquenni non auto-sufficienti. Il decreto legislativo n.130/2000, che modifica il decreto legislativo n.109/1998, afferma che per queste categorie di persone il contributo che l'utente è chiamato a dare in ordine alla c.d. quota sociale, ovvero la compartecipazione alle spese per il ricovero in istituzione o per l'assistenza domiciliare, va determinato con riferimento alla situazione economica dell'assistito e non anche a quella dei suoi parenti. Oggi c'è una documentazione consistente al riguardo ed una serie di sentenze che si potrebbero illustrare. Ma con riferimento al tema che si sta discutendo la cosa più interessante è che i pareri dei difensori civici sono arrivati prima delle sentenze e delle ordinanze dei giudici, che si sono fatte più frequenti ed univoche con l'andare del tempo. Lo hanno fatto in Toscana, in Piemonte e anche i difensori civici locali.

Uno di questi pareri che ha circolato parecchio era stato formulato dal sottoscritto in qualità di difensore civico delle Marche e risale al 2007. Ma ce n'era anche uno precedente del 2004 (all'epoca in veste di difensore civico di Jesi), quindi molto prima che arrivassero le sentenze.

Questi due pareri, sia il primo che il secondo, sono il frutto di un lavoro condotto sull'impulso dell'attività di advocacy svolta dalle associazioni ed anche della loro attenzione e fiducia verso la difesa civica. La determinazione e la preparazione della società civile hanno costretto difensori civici, Regione e molti Comuni a prendere posizione su questa problematica.

Ora siamo nella seconda fase di questa vicenda, nel senso che nonostante i pareri e le sentenze non tutte le amministrazioni locali si adeguano. La stessa Regione Marche ha difficoltà a dare degli indirizzi univoci, le segnalazioni che riceviamo continuano ad evidenziare una serie di abusi che fanno leva sull'abituale soggezione dei pazienti e delle loro famiglie. E' singolare il caso di un Comune che non aveva mai chiesto contributi ai parenti degli assistiti perché presentava alla Regione richieste di rimborso a preventivo anziché a consuntivo. Quando la Regione si è resa conto che i contributi venivano spalmati su un'utenza che era minore rispetto a quella che risultava nei documenti, chiaramente ha ritirato una parte di questi contributi. Ora l'Ente sta cercando di recuperare gli arretrati da coloro che hanno usufruito delle prestazioni.

E' difficile non fare i conti con i bilanci, specie quando si tratta, come nelle Marche, di Comuni che hanno una popolazione più o meno paragonabile

a quella di un grosso condominio di Milano, tanto per rendere l'idea. D'altra parte come si fa a programmare politiche degne di questo nome senza poter contare su un'organizzazione adeguata delle risorse? La programmazione è un'utopia, le norme sono scritte sul libro dei sogni.

In tale contesto la funzione essenziale svolta dalla difesa civica è di portare i principi a fare i conti con la realtà. Le norme o si cambiano o ci si organizza e si applicano. Sembra invece che qualche volta ci sia la tentazione di imboccare una via di mezzo, travisando norme e realtà a spese delle persone.

La realtà empirica non solo non corrisponde a ciò che raccontano i politici e a ciò che raccontano i giornali, ma è ben lontana anche da ciò che c'è scritto negli atti amministrativi e negli atti normativi. Questo è un dato di fatto che in una certa misura è spiegabile prestando attenzione alla funzione del diritto.

Gli atti normativi sono uno strumento per interpretare le azioni piuttosto che un riferimento per l'agire³; canoni comunicativi, riferimenti di senso per l'elettorato prima ancora che per gli attori sociali. Questo però non vuol dire che si debba rinunciare ad avere orientamenti di senso nell'agire amministrativo o che non si possa porre la questione dell'efficacia delle politiche.

Mi pare che volentieri si corra dietro ai principi, ai sistemi, ma non sempre si riesca a coordinarli, a sincronizzarli con le azioni e con le persone. Mi pare che per gran parte del tempo il lavoro che svolge un Difensore civico, è dedicato a garantire questa sincronia che manca, cercando di riportare le azioni e le decisioni nell'alveo delle norme giuridiche e sociali su cui una società si riconosce e si fonda.

Il Difensore civico è pubblica amministrazione a tutti gli effetti; non terzo ma imparziale, e del resto la pubblica amministrazione dovrebbe essere imparziale in tutte le sue espressioni. Il ruolo svolto a tutela dei diritti è certamente diverso da quello che svolgono le associazioni, che agiscono piuttosto come gruppi di pressione. Nell'ottica dell'amministrazione la difesa civica è un meccanismo di auto-correzione, un controllo di qualità, sia pure occasionale, svolto sull'azione amministrativa. In tal senso la difesa civica dovrebbe essere un passo avanti rispetto alla pubblica amministrazione, in modo da permettere di guardare il diritto dalla prospettiva dei diritti. Senza diventare legislatore il Difensore civico dovrebbe svolgere una funzione evolutiva attraverso il riesame eventuale degli atti amministrativi. Se invece diventasse un apparato retorico e ridondante allora avrebbe ragione chi propone di eliminare la difesa civica non tanto come un ente inutile, ma addirittura come un ente dannoso⁴.

Chiaramente questa opera viene svolta con un modus operandi che è proprio di questa istituzione, caratteristico di quella che viene chiamata magistratura di influenza o magistratura di persuasione, che è difficilmente riconducibile all'ambito della nostra tradizione giuridica. Si tratta però di un ruolo che è perfettamente coerente rispetto alle riforme che sono state implementate in Italia a partire dagli inizi degli anni novanta, con particolare riguardo alle norme sulla trasparenza amministrativa.

Ma si tratta anche, e nello stesso momento, di un modo per dare più chance alle forme di auto tutela che hanno origine direttamente dalla società civile, grazie ad un approccio tecnico, ma poco formale e soprattutto molto centrato sui problemi. In questo senso credo che si possa trattare di una risorsa utile per l'associazionismo, oltre che per la cittadinanza in generale.

¹ Si veda per esempio Caritas Italiana - Fondazione «E. Zancan», Ripartire dai poveri Rapporto 2008 su povertà ed esclusione sociale in Italia, Il Mulino, Milano, 2008

² Si tratterebbe di "cominciare dai piedi": S.Natoli, Stare al mondo, Escursioni nel tempo presente, Feltrinelli, Milano, 2008

³ A chi volesse approfondire questo tipo di approccio consiglio di leggere la ricerca di M.C.Agodi, C.Pennisi (a cura di) Il diritto delle burocrazie. Il welfare di cui non si parla, Giuffrè, 2001

⁴ Il Governo si espresso in questi termini in occasione della presentazione della bozza del nuovo Codice delle autonomie, salvo poi rivelare un approccio molto più pacato e pragmatico nel contenuto dell'articolato proposto.

Il Difensore civico per la città di Milano come parte civile nei processi penali per reati contro persone con disabilità

di **Alessandra Lucchini**

Il mio intervento è diretto ad illustrare l'attività compiuta dal Difensore civico del Comune di Milano per quanto concerne la costituzione di parte civile nei processi penali per reati commessi contro persone con disabilità.

L'intervento si svilupperà in 4 punti fondamentali:

1. l'attività svolta nei confronti della Procura della Repubblica;
2. l'attività nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
3. le modalità di costituzione alla luce del progetto di legge AC n. 1382 "Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale";
4. i rapporti con l'Amministrazione comunale:
 - Segretario comunale
 - Avvocatura comunale
 - informativa al Sindaco
 - procura speciale all'Avvocatura comunale

Premessa

Prima di entrare nel vivo della questione, è opportuno fare una premessa di tipo generale. L'ufficio del Difensore civico nella sua attività ha spesso a che fare con situazioni e problematiche sollevate da o che abbiano ad oggetto disabili.

Dall'apertura al pubblico (maggio 2006) ad oggi, l'ufficio del Difensore civico del Comune di Milano ha trattato numerose questioni, come, ad esempio, in materia di trasporti e circolazione, le problematiche connesse

alla concessione delle aree di sosta dedicate o la realizzazione di aree generiche, la realizzazione di scivoli, l'accessibilità dei mezzi pubblici. In materia di edilizia residenziale pubblica la assegnazione di alloggi idonei, l'adeguamento dei locali, il funzionamento degli ascensori. L'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento del regolamento edilizio, il riconoscimento di contributi, l'accesso alle stesse strutture comunali sono state tutte questioni portate all'attenzione dell'ufficio in questi tre anni di attività.

Un secondo rilevante aspetto è relativo all'eventuale "coinvolgimento" del Difensore civico nei procedimenti giudiziari. Si tratta, ad esempio, di ipotesi per le quali sia già pendente un giudizio civile, penale, amministrativo o tributario o il giudizio possa essere instaurato proprio a seguito o per l'effetto dell'attività del Difensore civico². Il Difensore civico può essere chiamato a testimoniare in un processo, può essere querelato, un suo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo, come ad esempio nell'ipotesi di riesame della legittimità di un diniego all'accesso agli atti ex art. 25 della Legge 241/1990.

Senza entrare nel dettaglio di queste ipotesi, estranee all'ambito del presente convegno, anche in questi casi si pone il problema della rappresentanza in giudizio del Difensore civico. Oltre a queste ipotesi, vi è appunto l'ulteriore specifica competenza riconosciuta (e purtroppo spesso dimenticata) a livello legislativo: quella prevista dall'art. 36 comma secondo della legge 104/1992³.

Tale disposizione ha attribuito al Difensore civico la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per determinati reati consumati nei confronti di persona disabile. Si tratta dei reati previsti dagli artt. 527 (atti osceni), 628 (rapina) e dagli artt. 575 e ss. sino all'art. 623 bis c.p. (delitti contro la persona), nonché dei reati sullo sfruttamento della prostituzione indicati nella legge 75/1958.

La previsione della legittimazione del Difensore civico a costituirsi parte civile nel processo penale pone diverse questioni, tra le quali la procedura di costituzione, la nomina del legale e il conferimento al medesimo della procura alle liti, previste dal vigente codice di procedura penale. Diverse sono le soluzioni individuabili a seconda che si tratti di un ente medio grande o piccolo, in quanto l'ufficio del Difensore civico generalmente assume una diversa organizzazione in relazione alla grandezza dell'ente in cui è nominato. Per quanto riguarda la città di Milano, in data 14 giugno 2006, la Procura della Repubblica ha notificato all'ufficio del Difensore civico, quale parte offesa, l'avviso di conclusione delle indagini e contestuali informazioni di garanzia e sul diritto di difesa nei confronti di alcuni dipendenti del Comune di Milano.

A fonte di ciò l'ufficio ha proceduto in due direzioni: una con la Procura della Repubblica, l'altra con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

1) L'attività svolta nei confronti della Procura della Repubblica

Quanto alla Procura della Repubblica è stato organizzato un incontro con il Sostituto Procuratore della Repubblica che aveva provveduto a notificare l'atto.

L'incontro ha avuto ad oggetto sia la valutazione del caso concreto, sia una più ampia considerazione circa la portata del fenomeno, dal momento che, a fronte delle nostre "indagini", sembrava che nessun Difensore civico fosse mai stato messo in condizione di avere notizia sui procedimenti penali ex art. 36 Legge 104/1992 e, comunque, per il Difensore civico della Città di Milano, vista anche la recente costituzione dell'ufficio, era una novità.

Da questo colloquio, tra l'altro, è emersa l'attenzione della Procura di Milano alla tutela dei soggetti deboli e alla importanza dell'utilizzo dello strumento della costituzione di parte civile del Difensore civico in questi procedimenti.

A fronte di queste considerazioni, è stata presentata una richiesta di incontro al Procuratore della Repubblica, Dott. Manlio Minale, al fine di approfondire e valutare eventuali iniziative ritenute utili ai fini di dare compiuta attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge in questione.

Il Procuratore ha confermato che la Procura avrebbe provveduto a segnalare al Difensore civico all'atto dell'esercizio dell'azione penale "gli estremi dei procedimenti nei quali dovesse risultare contestata l'aggravante di cui all'art. 36 secondo comma".

2) L'attività nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e del Consiglio Nazionale Forense

Nel contempo (nel giugno 2006), la questione è stata portata all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il punto principale sottoposto al Consiglio ruotava sul concetto, fondamentale, che la legittimazione del Difensore civico a costituirsi parte civile nei processi penali per i reati sopra indicati è finalizzata alla tutela dei diritti delle persone più svantaggiate ed è uno strumento ad hoc stabilito dal legislatore in modo autonomo ed indipendente rispetto alle altre eventuali

costituzioni di parte lesa, anche da parte dell'Ente di appartenenza. Elemento fondamentale era costituito dal caso di specie, trattandosi di ipotesi nella quale sono coinvolti come imputati dipendenti dell'Ente stesso.

Proprio il caso specifico portava a riflettere sulla diversità degli interessi sottesi alla definizione di "persona offesa dal reato" in capo alla persona offesa direttamente dai reati contestati, al Comune di Milano e al Difensore civico.

La richiesta al Consiglio mirava a ottenere un parere circa la possibile iscrizione all'Albo speciale degli avvocati dell'Ufficio, ai fini di un effettivo ed adeguato esercizio della facoltà prevista dal più volte citato art. 36 comma secondo.

All'interno dell'Ufficio, infatti, erano (e sono) presenti professionalità specifiche.

Il Direttore e alcuni istruttori di difesa civica, infatti, possedevano (e possiedono) le competenze professionali, in quanto avvocati, se pur cancellati dell'Albo professionale in virtù dell'incompatibilità con il rapporto di lavoro con il Comune di Milano⁴.

A sostegno di questa tesi si mettevano in risalto anche due aspetti importanti: l'esistenza di condivise finalità della difesa civica in capo alle risorse interne e la considerazione che l'eventuale diversa soluzione del conferimento di incarico ad un legale esterno avrebbe costituito una sottovalutazione della portata della disposizione normativa e della finalità ad essa correlata, oltre a costituire un costo molto elevato a carico dell'ufficio.

A fronte di tale richiesta il Difensore civico e il Direttore dell'ufficio sono stati convocati dal Consiglio. Nella seduta del 27 settembre 2006 sono state richieste da parte dei Consiglieri alcune precisazioni:

- il caso di specie: tipologia di reato, imputati, notifica da parte del pubblico ministero;
- la presumibile quantità dei processi che possano comportare la costituzione in giudizio del Difensore civico (una decina all'anno secondo il sostituto procuratore);
- la possibilità da parte del Difensore civico di avvalersi del gratuito patrocinio (esclusa dalla normativa vigente);
- i compiti e le funzioni del Direttore dell'ufficio.

Sono seguiti l'invio della documentazione richiesta e dell'avviso di conclusione delle indagini.

Il Consiglio dell'Ordine, a novembre, ha espresso parere sfavorevole all'eventuale iscrizione nell'albo speciale del Direttore dell'ufficio.

Le motivazioni addotte si rifanno all'art. 3 della legge professionale, secondo il quale per l'iscrizione all'albo speciale sono necessari due requisiti:

- che si tratti di enti, tra i quali è compreso anche il Comune;
- che presso l'ente in questione risulti costituito un ufficio legale "sotto qualunque denominazione"⁵.

Per quanto concerne il punto a) per il Consiglio il requisito è realizzato dal momento che il Difensore civico fa parte del Comune di Milano, mentre non si ritiene presente il requisito b), data l'esiguità dei casi e l'attività non esclusivamente giudiziale svolta dal Direttore.

Come ultima osservazione il Consiglio ha aggiunto che l'attività di un legale iscritto nell'elenco speciale deve ritenersi rivolta in modo esclusivo ad assistere l'ente in sede giudiziale e stragiudiziale, mentre nel caso sottoposto alla sua attenzione l'assistenza giudiziale "dovrebbe riguardare terzi, e cioè i disabili vittime di reati".

A fronte di tale posizione, si è provveduto nuovamente a chiedere al Consiglio una disponibilità a trovare soluzioni e/o percorrere possibili strade, affinché la facoltà prevista dal più volte citato art. 36 comma secondo potesse essere esercitata in concreto.

Si è ribadito che la costituzione di parte civile del Difensore civico è volta a tutelare non un interesse proprio dell'Ente, bensì un interesse collettivo di perseguire determinati reati perpetrati a danno di persona particolarmente indifesa.

Si sono portati a supporto di questa tesi i lavori preparatori della Legge 104, dai quali risulta, infatti, il fine primario della normativa contenuta a vario titolo nella legge, e cioè il fine di tutela delle persone più svantaggiate⁶.

Si è rilevato che, a fronte di una tale interpretazione della vigente normativa, la legittimazione del Difensore civico rimarrebbe lettera morta.

Il Consiglio dell'Ordine, tuttavia, ha riconfermato la propria posizione.

A gennaio 2007 è stata, quindi, inviata al Consiglio Nazionale Forense una richiesta di parere, basata, oltre sulle motivazioni contenute nella documentazione sottoposta all'attenzione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, sulla considerazione che la tutela dei disabili, ove siano parte lesa di un procedimento penale, non goda di effettiva ed adeguata protezione.

Dopo numerosi solleciti, 6 mesi dopo (luglio 2007), la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense ha deliberato nel senso di non

pronunciarsi, per non interferire con l'esercizio della funzione giurisdizionale del Consiglio competente sull'eventuale impugnazione del provvedimento di diniego del Consiglio dell'Ordine degli avvocati .

Provvedimento che, per ovvi motivi, non è stato impugnato.

3) Le modalità di costituzione alla luce del progetto di legge AC n. 1382 “Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale”

Merita considerazione in questa materia la disciplina contenuta nella proposta di legge d'iniziativa dei deputati Migliori - Gozi presentata il 24 giugno 2008 in materia di difesa civica.

Senza entrare, in questa sede, nel merito della proposta, occorre però far riferimento all'art. 7 intitolato “Poteri”, contenuto nel Capo I dedicato ai principi generali.

Ai comma sei e sette dell'art. 7 si fa espresso riferimento ai casi di costituzione di parte civile del Difensore civico, sotto due punti di vista: uno per quanto concerne la competenza territoriale, l'altro per le modalità di costituzione. Il comma sei dispone che nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi in giudizio, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

Il comma sette, a sua volta, dispone che, nei casi previsti dal comma sei e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale, il Difensore civico venga assistito con una delle seguenti modalità:

- dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;
- da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tal fine nell'albo speciale degli avvocati – sezione speciale per i dipendenti pubblici;
- da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

Tale previsione, lasciando la scelta tra le diverse soluzioni adottabili, conferma la possibilità che le professionalità eventualmente presenti nell'ufficio del Difensore civico possano essere utilmente impiegate anche per la costituzione di parte civile del Difensore civico stesso, rafforzando, ancor di più qualora fosse approvata, la motivazione dall'ufficio sottoposta agli organismi sopra descritti e, soprattutto, la condivisione della finalità della difesa civica.

4) I rapporti con l'Amministrazione comunale

a) Segretario Comunale

Nel dicembre 2007 la questione della rappresentanza in giudizio del Difensore civico è stata sottoposta al Segretario comunale, mettendone in evidenza gli aspetti sostanziali e procedurali.

b) Avvocatura comunale

A questo incontro sono seguiti contatti con l'Avvocatura comunale, al fine di verificare le modalità di azione.

L'accento è stato posto ancora una volta sulla la diversità nella fattispecie in esame degli interessi sottesi alla definizione di "persona offesa del reato" in capo alla persona lesa direttamente dai reati di cui sopra, al Comune di Milano e al Difensore civico, sulla conseguente necessaria nomina del legale e del conferimento al medesimo della procura alle liti, previste dal vigente codice di procedura penale.

A seguito di un confronto sulla procedura corretta ai fini della costituzione in giudizio, l'Avvocato Capo con l'Avvocato incaricato di seguire il caso ci hanno comunicato (luglio 2008) che, a seguito di approfondimenti svolti, in forza delle prerogative e del ruolo attribuito allo stesso, il mandato necessario a stare in giudizio può essere conferito direttamente dal Difensore civico.

Si è così decisa la costituzione in giudizio per mezzo dell'Avvocatura comunale.

c) Informativa al Sindaco

Ai sensi dell'art. 3 comma sei del vigente Regolamento del Difensore civico del Comune di Milano è stata inviata anche informativa al Sindaco.

Dopo aver previsto, nei comma precedenti, i soggetti legittimati a rivolgersi al Difensore civico, con quali modalità e forme, quali i limiti di competenza e le modalità di azione, il comma cinque dell'art. 3 prevede che qualora il Difensore civico rilevi irregolarità, disfunzioni o vizi di procedura attinenti il procedimento, "suggerisca all'organo le forme e le procedure praticabili per la soluzione delle questioni prospettare, esclusa ogni ingerenza nelle scelte rientranti nella discrezionalità politico amministrativa".

Il comma sei prosegue prevedendo che il Difensore civico informi "comunque" il Sindaco, l'Assessore competente per materia e, se del caso, il Presidente del Consiglio di Zona competente per territorio.

L'ufficio, all'inizio dell'attività, si è dato alcuni criteri di funzionamento an-

che per quanto concerne l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

Si è così provveduto ad interpretare la disposizione in esame nel senso di inviare ai soggetti sopra indicati l'informativa in merito ad interventi significativi o comunque caratterizzati da una certa rilevanza. Per esempio, episodi di cattiva amministrazione conclamata, interventi che si sono conclusi con suggerimenti organizzativi, casi che sono stati risolti dall'ufficio comunale competente in autotutela o attraverso modifiche regolamentari, organizzative, operative, di prassi, ecc., o, come nel caso di cui trattiamo, nelle ipotesi di costituzione di parte civile del Difensore civico.

d) Procura speciale all'Avvocatura comunale

A novembre 2008 è stata conferita all'Avvocatura comunale procura speciale ai fini della costituzione in giudizio nell'interesse del Difensore civico.

Il giudice per le indagini preliminari nell'udienza del 12 dicembre 2008, rigettate le eccezioni della difesa, ha ammesso la costituzione di parte civile del Difensore civico (e quella separata dell'Amministrazione comunale).

Nel frattempo (novembre 2006) la Procura della Repubblica aveva provveduto ad inviare all'ufficio "per opportuna conoscenza" una seconda richiesta di rinvio a giudizio in danno a persona disabile. Si trattava dei reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis), lesione personale (art. 582 c.p.).

In questo caso, però, dal momento che il processo di primo grado si è svolto con il giudizio immediato, concludendosi con la condanna dell'imputato, non è stato possibile provvedere alla costituzione di parte civile del Difensore civico.

A gennaio 2009, il Presidente della Commissione Servizi Sociali di Zona 1 ha chiesto al Difensore civico la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di alcuni Dirigenti di Google per i reati di diffamazione (art. 595 comma 1 e 3 c.p.) (capo A) e per trattamento dei dati personali in violazione degli artt. 23, 17 e 26 Dlgs. 196/2003 (capo B).

Alla fine di gennaio si è provveduto a costituirsi nel processo, sempre tramite l'Avvocatura comunale, previa, anche in questo caso, informativa al Sindaco.

Il giudice, con l'ordinanza del 18 febbraio 2009, ha accolto la costituzione di parte civile del Difensore civico per quanto concerne il reato di cui al capo A di imputazione, mentre non l'ha ritenuta ammissibile per il reato di cui al capo B, in quanto non ricompreso in quelli tassativamente indicati dall'art. 36 Legge 104/1992.

Considerazioni conclusive

Per concludere questo intervento, desidero porre l'attenzione su un punto fondamentale. Al di là delle scelte e delle modalità organizzative della costituzione in giudizio nei procedimenti penali che vedono come parte lesa una persona affetta da disabilità, è utile sottolineare che la costituzione in giudizio del Difensore civico è finalizzata alla tutela dei diritti delle persone più svantaggiate ed è uno strumento ad hoc stabilito dal legislatore in modo autonomo ed indipendente rispetto alle altre eventuali costituzioni di parte lesa, anche da parte dell'Ente di appartenenza. La commissione di alcuni reati, tra i quali ad esempio quelli sopra descritti, non solo lede i diritti della persona offesa, ma compromette anche l'attività della difesa civica, annullando o rendendo meno efficace l'azione di tutela delle parti più deboli tipica dell'attività di ogni Difensore civico.

¹ Per dettagli sulle singole problematiche trattate si rinvia alle Relazioni annuali presentate al Consiglio comunale dal Difensore civico della città di Milano, pubblicate in forma integrale sul sito www.comune.milano/difensorecivico.

² Per una analisi di questi aspetti si veda LIA, GARGATAGLI, LUCCHINI, Il Difensore civico, Giuffrè, Milano, 2007.

³ Articolo 36 – Aggravamento delle sanzioni penali

Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

⁴ Si veda a questo proposito l'art. 3 della legge professionale RDL 27 novembre 1933 n. 1578 – Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, secondo il quale "L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali. E' anche incompatibile con qualunque impiego retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni".

⁵ Ai sensi dell'art. 3 legge professionale 2 e 3 comma "gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali costituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui al secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera [...] sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".

⁶ Disegno di Legge e documentazione dei lavori preparatori relativi alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Biblioteca Camera dei Deputati.

⁷ Tra le attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense c'è la funzione giurisdizionale che si realizza sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli Ordini territoriali in materia disciplinare, di tenuta degli albi e di reclami elettorali.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed i suoi probabili effetti in Italia

di Luisella Fazzi e Claudia Corsolini

Innanzitutto ringrazio per l'invito, rivolto a tutte le persone con disabilità, a partecipare con un relatore a questo seminario. Per noi, è il segno del riconoscimento della dignità del nostro ruolo di cittadini, di cittadini a pieno titolo, in diritto e in virtù del fatto che siamo delle persone, persone con disabilità.

Faccio una piccola sottolineatura sull'espressione "persone con disabilità", perché mi sembra necessario dire o meglio ribadire che noi preferiamo questa espressione. Assolutamente da eliminare la formulazione "persone diversamente abili" in quanto, per esempio, per alcune persone questa denominazione "diversamente abili" potrebbe anche essere, data la gravità della loro condizione, un'offesa o comunque un'espressione di rifiuto rispetto alla loro limitazione. Inoltre, ben più importante, mette l'accento un'altra volta sull'abilità ossia sul fare, e quindi sulla erronea superiorità della capacità di fare rispetto all'essere, essere persone appunto.

Ed ora un breve presentazione sul ruolo che la mia organizzazione ha all'interno del movimento italiano della disabilità. Il Consiglio Nazionale delle Disabilità: (d'ora in avanti C.N.D.- ndr) è composto esclusivamente da: organizzazioni/associazioni a carattere nazionale; federazioni, leghe, coordinamenti, consulte, ecc. a carattere nazionale o regionale, di persone con disabilità e delle loro famiglie; organizzazioni/associazioni che, senza fine di lucro, operano, continuativamente, in qualsiasi forma, in favore delle persone con disabilità. Valuta la complessiva politica europea ed italiana sulla disabilità, traccia le linee di comportamento del movimento italiano della disabilità presso tutte le istanze dell'Unione Europea e internazionali e partecipa ai lavori dell'EDF (European Disability Forum). Dal 2008, dopo aver fondato con le Associazioni Storiche riunite nel CI.DUE, ne partecipa attraverso il FID (Forum Italiano della Disabilità). Promuove la conoscenza e l'applicazione in Italia di atti di indirizzo e normative internazionali relative

alla disabilità, sollecitando le istituzioni e gli enti competenti. Il CND ha inoltre tra i suoi compiti in ambito internazionale quello del monitoraggio delle convenzioni sui diritti umani. Attualmente partecipa al monitoraggio della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC New York 1989) come membro del gruppo di monitoraggio. Il prossimo ottobre 2009 saremo presenti all'incontro programmato, presso la sede dell'ONU a Ginevra, con il Comitato CRC dove presenteremo il nostro Rapporto Supplementare che chiederà conto al Governo italiano su quanto fatto in applicazione di questo accordo internazionale. Sul sito www.grupprocrc.net troverete il documento integrale.

Per quanto riguarda la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità abbiamo partecipato all'interno della delegazione ufficiale alle negoziazioni sulla scrittura del testo e il 30 marzo 2007 eravamo presenti alla firma e quindi all'apertura dei percorsi di ratifica. Il tema di oggi è per noi molto sensibile e molto sentito nonostante il fatto che proprio ieri un Ministro del Governo in carica (Min. Calderoli – ndr.) ha affermato che l'istituto del Difensore Civico è un ente dannoso. In risposta a questa affermazione di ignoranza, in contrasto con la reale elevata qualità di competenza dei relatori e alla corrispondente qualità di ascolto e di competenza del pubblico io preferisco dare la parola per trattare il tema affidatomi alla dottoressa Claudia Corsolini che è una giurista esperta in diritti umani e disabilità e consulente del C.N.D.

[Prende la parola Claudia Corsolini]

Io raccolgo l'invito del Difensore civico della Regione Marche, - che prima ha detto che la difesa civica è quella cosa che fa fare i conti con la realtà e con le persone: un serio confronto con la realtà diventa fondamentale perché la Convenzione non sia una cosa che riguarda quei pochi fortunati che hanno partecipato al meraviglioso processo di scrittura di questo documento illuminato - e quindi, dovendo parlare delle probabili conseguenze della Convenzione internazionale sulla nostra vita in Italia o meglio delle conseguenze che auspichiamo questa convenzione introduca vi esporrò alcuni dati di realtà tratti dalla mia esperienza professionale.

Io lavoro nell'Ospedale di Montecatone, a Imola, che ricovera ogni anno più o meno un quinto delle persone che nell'anno, in tutta Italia, hanno avuto una lesione midollare grave. Quindi sebbene l'ospedale sia piccolo, circa 150 posti letto, mi sembra che il campione di persone che vedo passare sia abbastanza significativo: ogni anno tornano a casa dal nostro ospedale, dopo aver avuto un trauma che li ha resi disabili, circa 300 persone. A distanza di un anno noi telefoniamo a tutti facendo una serie di domande per comprendere qual è la loro realtà: farò quindi riferimento ad alcuni elementi emblematici che emergono da questa indagine.

La Convenzione e la Difesa Civica

La Convenzione dice, sostanzialmente, che le persone con disabilità hanno una dignità umana intatta, perfetta, uguale a quella di ogni altro essere umano. In questa dignità tutti gli esseri umani sono uguali.

Qual è il problema? Che l'uguaglianza non è un concetto così fisso e stabile, perché l'uguaglianza per definizione è un concetto relazionale. Io voglio essere uguale a qualcun altro la cui situazione è mutevole, quindi l'uguaglianza è un concetto non statico ma relazionale, storico, cambia nel tempo.

Cambia perché il gruppo a cui voglio essere uguale è cambiato.

Cambia anche quando io mi vedo diversamente da prima.

Sottolineo questa premessa che sembra lunga e inopportuna, perché quando cominciai il processo di elaborazione dei diritti dei disabili, la visione dell'uguaglianza predominante tra le persone con disabilità era di cercare di superare una percezione della disabilità come un problema solamente medico o solamente assistenziale, attraverso il pensare alla sostanza dei diritti. Oggi invece si rischia di non assecondare più la visione di sé che hanno le persone a cui questa convenzione è destinata: la gran parte dei miei pazienti quando va a casa, pensa a se stesso come a qualcuno che deve guarire: "siccome la medicina ormai fa di tutto, addirittura fa diventare belli i brutti, perché non deve riuscire a guarire me? A riportarmi come prima?". Quindi hanno un approccio molto medico alla loro condizione. Altri invece sperano che qualcuno faccia qualcosa per loro: hanno di se stessi una visione molto più assistenziale di quello che noi pensavamo quando abbiamo cominciato a pensare a questa Convenzione. A distanza di un anno dalla lesione traumatica, solo il 3% frequenta un'associazione di persone con disabilità. Il 3% è pochissimo. Significa che le persone che acquisiscono una disabilità in età adulta oggi, non riconoscono più l'associazionismo tra pari come il luogo fondamentale in cui interrogarsi sui diritti. A un anno di distanza i miei pazienti che vogliono informarsi, oggi, lo fanno nelle newsletter, nei social network, attraverso strumenti che sono diversi da quelli che sono stati alla base della stesura della Convenzione; aggregazioni molto più fluide, in cui non è al centro l'uguaglianza dei diritti della persona disabile, ma forse l'uguaglianza con il modello ideale di uomo o donna vincente - che presuppone prestanta fisica, bellezza, successo.

Sottolineo tutto questo perché mi sembra un dato di realtà importante per chi fa difesa civica. Secondo noi del C.N.D. infatti, il punto fondamentale su cui il Difensore civico sarà un alleato strepitoso per tradurre in pratica i principi della Convenzione, è quello che trovate nell'art. 2 della Conven-

zione stessa [il testo della Convenzione è riportato a pag. 79 - ndr]: la discriminazione per motivi di disabilità viene definita nella Convenzione non solo come quelle situazioni in cui platealmente una persona con disabilità viene esclusa dal partecipare, ma anche in tutte quelle in cui viene rifiutato un *“accomodamento ragionevole”*.

L'accomodamento ragionevole è un concetto difficile da comprendere in un Paese come il nostro. Lo hanno introdotto Paesi come il Canada, che l'ha scritto anche nella sua Costituzione già da tanti anni, Paesi che sono abituati a fondare il diritto più sul precedente, sul caso, che non – come noi - su una prescrizione preventiva: *“adesso si fa così, chi non fa così è nell'errore”*. Invece questa nuova disposizione dice che bisogna trovare una ragionevolezza in situazioni concrete che non sono nè prescritte nè vietate. Per fare un esempio macroscopico: è evidente che non si può obbligare il Comune di Venezia a rendere immediatamente accessibile tutta la città alle persone in carrozzina; è ragionevole però pretendere che il Comune faccia una programmazione pluriennale, in cui si stabiliscono tappe intermedie di progressivo abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai monumenti principali, senza intaccare il patrimonio storico della città.

La nostra vita concreta ci porta moltissimi esempi in cui non sarà così facile trovare questa ragionevolezza e vi è un pericolo insito nel fatto che le persone che diventano disabili oggi non si pensano pienamente come soggetti di diritto, ma si accontentino di una ragionevolezza al ribasso, di una ragionevolezza pensata in base al bisogno singolo, mentre quando si è pensato al concetto di accomodamento ragionevole si è pensato che è ragionevole cercare la soluzione migliore per il più ampio numero di persone; in cui si tenga conto di quanto costa una determinata soluzione, ma anche quanto costa non adottare una soluzione; quante altre persone sono discriminate da quella situazione; quanto danno c'è alla produttività generale dal fatto di prendere o non prendere una decisione e così via.

Riuscire a definire quando una soluzione è ragionevole o quando non è ragionevole, per poi dire se c'è stata una discriminazione o no, è una cosa che richiede quindi una grande capacità di persuasione reciproca, di negoziazione, cercando di non andare al ribasso, cercando di puntare all'essenza del diritto - nella consapevolezza che le risorse economiche sono scarse e che ci sono categorie sociali più forti nel rivendicare - soprattutto nei casi concreti delicati, quelli che sempre più una vita complicata ci propone di esaminare. Questo è il primo punto su cui sicuramente vediamo una grossa possibilità di cambiamento indotto dalla Convenzione e una grossa possibilità di lavoro congiunto tra associazioni di persone disabili e difensori civici.

Un altro punto che vi propongo è l'art. 4 (obblighi generali), che descrive gli impegni che gli Stati si sono assunti ratificando la Convenzione. Fra questi, il punto alla lettera e) *“Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata”*.

In quel *“tutte le misure”* secondo noi ci sta il fatto che esiste, fra gli strumenti già vigenti in Italia, la difesa civica, e bisognerà che impariamo a usarla per la tutela e l'effettività di tutti quei diritti che richiedono una prestazione attiva della pubblica amministrazione, i cosiddetti diritti economici, sociali e culturali. Molto spesso invece quella che è la nostra esperienza - quantomeno la mia, dal mio osservatorio dell'ospedale di Montecatone - è che le persone hanno paura quando devono rivendicare un servizio ad un Comune, ad un ente pubblico, perché hanno paura che poi ci siano delle ritorsioni che provocano una situazione peggiore di quella che volevano migliorare. Torno ai dati della nostra indagine sui pazienti dimessi: più dell'80% non ha avuto nessun contatto con i servizi sociali - territoriali; non stupisce quindi che nessuno sappia cosa è il Difensore civico; quei pochi che dicono di sapere che cos'è, in realtà lo confondono con il Giudice di Pace, e in ogni caso ritengono che sia una perdita di tempo rivolgersi a qualcuno che è stato nominato da un'amministrazione se hanno avuto problemi proprio con questa amministrazione, *“Se l'ha nominato il Comune figurati se va contro quello che ha fatto il Comune per dare ragione a me”*.

Invece è importante che riusciamo a informare le persone con disabilità che attraverso la difesa civica possono avere un accesso ad un intervento di mediazione, di conciliazione con il sistema pubblico che potrebbe essere vincente per rendere effettivi tutti i diritti che nella Convenzione trovate descritti dagli art. 24 e ss.

Un altro punto importante è al comma 5 dell'art. 4 stesso. Laddove si dice che se uno Stato federale ha ratificato la Convenzione deve trovare il sistema perché i diritti siano tutelati dappertutto, in tutte le sue unità costitutive. Quindi la rete della difesa civica potrà aiutare le associazioni nel far sì che il monitoraggio sull'attuazione della Convenzione, tenga conto di tutto quello che sta succedendo nelle *diverse Regioni*.

Da ultimo, la cosa più importante con riferimento all'esperienza che citava in apertura Luisella Fazzi: come detto il C.N.D. ha aderito al Tavolo nazionale sui diritti dell'infanzia, e quindi partecipa alla sede ufficiale di monitoraggio sulla Convenzione sui diritti del Fanciullo; il Tavolo redige annualmente un rapporto complementare a quello del Governo, che viene mandato al Comitato Internazionale che giudica come l'Italia sta attuando la Convenzione: il rapporto complementare spesso viene osservato con

molta più attenzione di quello che è un rapporto ufficiale, da cui ci aspetta sempre che sia un po' compiacente con la realtà statale.

Da queste esperienze prende spunto l'invito assoluto, rivolto sia alle associazioni di persone con disabilità sia ai difensori civici, affinché si rendano parte diligente nel partecipare attivamente a costruire questo processo di osservazione concreta dell'attuazione della Convenzione che è il *processo di monitoraggio*.

Un serio monitoraggio comporta soprattutto uscire dal recinto delle questioni targate disabilità: sempre più spesso, andando avanti nel tempo, dovremmo imparare a individuare e a sanare discriminazioni fuori dai confini e dai luoghi tipici in cui siamo abituati a guardare, perché la logica della Convenzione non consiste nell'incentivare l'erogazione di servizi ad hoc per le persone con disabilità, ma nel prevedere l'uguaglianza delle persone con disabilità nell'accesso ai diritti e alle opportunità di tutti i cittadini.

¹ www.cnditalia.it

La legge 67/2006 contro le discriminazioni: una sintesi

di Carlo Giacobini

La legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) trae origine da direttive dell'Unione Europea sulla parità di trattamento fra le persone.

La direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 (recepita nel nostro Paese dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215) richiama formalmente il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica o da altre condizioni potenzialmente marginalizzanti. Un concetto, questo, presente e ben sottolineato nell'articolo 81 del Trattato sulla Costituzione per l'Europa. Va detto a margine che esiste anche un'altra direttiva importante del Consiglio (2000/78/CE del 27 novembre 2000) che fissa alcuni punti fermi per la parità di trattamento in materia di lavoro. La direttiva è stata recepita dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, il quale però lascia una ambigua discrezionalità alle aziende laddove ammette che:

“non costituiscono atti di discriminazione (...) quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare”.

Una precisazione che lascia aperte molte vie di fuga e incide anche sulla legge 67/2006.

Cos'è la discriminazione

Ma tornando strettamente alla legge 67/2006, l'articolo 2 illustra quali siano i comportamenti da considerare discriminatori distinguendo fra discriminazione diretta e indiretta. È fondamentale. La discriminazione è diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga. La discriminazione è indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Rappresentano poi discriminazione tutti quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante, il cosiddetto mobbing, oltre che a ledere la loro dignità e la libertà.

In giudizio

La legge 67 assume anche per le persone con disabilità strumenti di procedura giudiziaria già adottati per altri aspetti discriminatori. Le misure previste dalla norma per contenere o sanzionare i comportamenti discriminatori sono, come già detto, di natura giurisdizionale, consistono cioè in una maggiore tutela nei confronti di chi ricorre contro la situazione discriminatoria. Il Legislatore riprende le disposizioni di tutela giurisdizionale già previste dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 44 del Decreto legislativo n. 268/1998) che si affiancano a quelle ordinarie previste dal Codice Civile. L'articolo 44 del decreto legislativo n. 268/1998 prevede che, in presenza del comportamento produttivo di una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, vi sia la possibilità di *“agire in giudizio davanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di poter ottenere un'ordinanza che, anche in via di urgenza, possa rimuovere gli effetti della discriminazione e risarcire il danno subito, anche se di natura non patrimoniale”*. In caso di accoglimento, i provvedimenti richiesti sono immediatamente esecutivi. Una sanzione penale è irrogata in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro). Lo stesso articolo ammette la possibilità per il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio, di dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Ora queste disposizioni si estendono anche agli episodi di discriminazione che riguardano le persone con disabilità.

Elementi probatori

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 67 introduce un elemento tecnico che consente al Giudice di valutare gli elementi indizianti nei limiti dell'articolo 2729, primo comma, del Codice civile che prevede che le presunzioni non stabilite dalla legge siano lasciate alla prudenza del giudice, che deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il Giudice ha quindi una maggiore discrezionalità di giudizio nella valutazione delle "prove". Il ricorrente (il disabile, quindi) è maggiormente avvantaggiato nella produzione degli elementi probatori di fatto che devono comunque essere "gravi, precisi e concordanti". Nel caso di esito favorevole al disabile, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, se ancora sussiste, e adotta ogni altro provvedimento per rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro un dato termine, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. È anche prevista una ulteriore modalità di riparazione del danno. Il giudice infatti può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta "su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato" a spese del soccombente.

Farsi rappresentare

L'ultimo articolo della legge 67 prevede che la persona disabile possa farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti individuati con decreto del Ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione. Il Decreto 21 giugno 2007 ha, appunto, definito le modalità per l'individuazione delle "Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni" e, successivamente le diverse organizzazioni hanno provveduto ad iscriversi nei relativi registri nazionali. La discrezionalità concessa al Ministero ha lasciato perplesse molte associazioni anche perché appare restrittiva rispetto alla più ampia opportunità di intervenire in giudizio già prevista dall'articolo 27 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Ora, le stesse associazioni e gli enti possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Sono altresì legittimate ad agire in relazione ai comportamenti discriminatori quando questi assumano carattere collettivo e quindi, ad esempio, ricorrere al giudice amministrativo (il TAR) contro le delibere regionali o dei comuni.



Alessandro Barbetta, Difensore civico per la città di Milano



Fulvio Santagostini, Presidente LEDHA TAGOSTINI

Le Conclusioni

Fulvio Santagostini

Vorrei ringraziare l'ufficio del Difensore civico di Milano per questa importante iniziativa e per aver voluto coinvolgere la parte associativa che rappresenta le persone con disabilità. Credo che queste sinergie siano qualche cosa da far crescere e quindi che si debba considerare oggi un momento di partenza e non un momento di arrivo di un percorso. Oggi abbiamo sentito parlare della Convenzione Onu e in che cosa la Convenzione Onu ci obbliga a cambiare. Obbliga a cambiare i livelli istituzionali, la società, ma obbliga anche a cambiare gli approcci delle associazioni al problema della disabilità.

Fino ad oggi, fino a prima dell'approvazione della Convenzione Onu, la stragrande maggioranza delle associazioni era abituata a ragionare in termini di bisogno delle persone con disabilità. Con la Convenzione Onu dobbiamo cominciare a ragionare in termini di diritti e sono due cose ben differenti. Al bisogno possiamo dare una risposta positiva, negativa, parziale; possiamo anche non dare una risposta, i diritti invece vanno fatti rispettare. Questo cambia notevolmente l'approccio che le associazioni devono avere. Sempre di più le associazioni dovranno differenziare quello che è la rappresentanza dei diritti delle persone con disabilità dalle molte attività di erogazione di servizi nei confronti delle persone con disabilità. Le due cose non si possono più sovrapporre, e quindi questo cambiamento è un ulteriore passo che le associazioni dovranno fare e che molte già da tempo hanno avviato.

La Convenzione Onu, poi ci stimola oltre che a questo cambio culturale, come ha detto Luisella Fazzi, ad una riflessione sulle parole: passare da portatore di handicap, a diversamente abile per arrivare alla persona con disabilità, con lesione midollare, con distrofia, con handicap, ma dove il centro è la Persona. Il passaggio riguarda anche una parola chiave che per anni è stato uno degli slogan del mondo associativo, l'integrazione

sociale. Bisogna passare dalla parola integrazione alla parola inclusione che rappresentano due concetti molto diversi: integrare vuol dire accogliere una persona all'interno di una situazione strutturata, includere vuol dire che l'ambiente in cui si accoglie questa persona si modifica in funzione del portato di quella persona e nel contempo la persona modifica se stessa in funzione dell'ambiente che lo accoglie.

Un'altra cosa importante presente nel preambolo della Convenzione è il pensiero di disabilità come concetto in evoluzione. Questo è fondamentale perché ciò che noi pensavamo disabilità vent'anni fa, oggi non è più così, oggi abbiamo gli strumenti tecnologici, culturali, scientifici per ragionare in termini generali. Quindi andare a realizzare "politiche" o "azioni" in termini inclusivi. Questo, fra l'altro, impone anche alle istituzioni un momento di riflessione molto approfondito.

Su tutta la filiera dei servizi che noi abbiamo costruito negli anni dagli anni settanta in avanti oggi ci dobbiamo interrogare se rispondono ancora oggi al concetto culturale di disabilità dei tempi attuali. Questa mattina all'inizio dei lavori, l'Assessore Landi di Chiavenna parlava del nuovo Piano di zona di Milano. Quanti dei servizi che il Piano di zona va a finanziare sono effettivamente servizi che creano inclusione ed invece non creano discriminazione e a volte segregazione? Queste sono domande che ci dobbiamo porre. Perché se noi risparmiamo sui servizi che non funzionano più, ricaviamo risorse per poterli investire su nuovi servizi che sono più adeguati a quella che è la realtà e cultura oggi della disabilità e dei bisogni reali delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In particolare per quanto riguarda il "Diritto alla Vita Indipendente".

Questo passaggio è sancito dalla Convenzione ONU, ma era già stato previsto anche dalla legislazione italiana con la legge n. 162 del 21 maggio 1998 ["Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n°104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" - ndr], laddove si parla per la prima volta di vita indipendente.

Questa è una cultura che dovrebbe stare alla base di tutta l'organizzazione di servizi. Si impone quindi di ragionare, anche in relazione alle persone con disabilità gravi, in termini di autodeterminazione dei tempi, dei modi, della qualità della propria vita. Quanti servizi rispondono a questa esigenza? Dai centri diurni disabili comunali (Ccd), alle residenze sanitarie assistenziali per disabili (RSA) e così via, abbiamo molti servizi che in tutti questi anni si sono adeguati/adagiati su una quotidianità che serve a garantire una "sopravvivenza di vita" vita delle persone, ma senza porsi il problema di sviluppare dei veri e propri progetti di vita.

Tutta questa serie di questioni rientrano in un discorso generale di svilup-

po e di attenzione e di che cosa possiamo fare oggi per far sì che questi diritti siano effettivi. Oggi si è parlato della costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'applicazione della Convenzione. Va ricordato però che la Convenzione prevede anche la possibilità che i livelli istituzionali intermedi approvino, deliberino, facciano propria la Convenzione Onu e costituiscono degli osservatori territoriali sull'attività della Convenzione. Io credo che dopo l'approvazione da parte della Regione Lombardia di un ordine del giorno in cui fa propria la Convenzione, dopo che la Provincia di Milano ha deliberato e approvato in modo bi-partisan la Convenzione, sperando che anche il Comune di Milano e molti comuni della Lombardia facciano propria la Convenzione, credo che sia necessaria la realizzazione di un Osservatorio o di un tavolo che monitorizzi l'applicazione della Convenzione anche a livello locale. E qui subentra naturalmente la sinergia anche con gli uffici dei difensori civici perché a questi organismi di monitoraggio non dovranno rappresentare il solito "assalto alla diligenza" delle singole sigle, ma si dovrà cercare di comporre organismi in cui operino le realtà che effettivamente hanno la possibilità di osservare e di dare delle indicazioni precise e di intervenire in concreto.

Questa è una proposta di lavoro che come Ledha ci sentiamo di fare anche all'Ufficio del Difensore civico per portare avanti insieme questa richiesta tenuto conto che, così come ha detto il dottor Barbetta, nel mondo si ipotizzano seicentocinquanta milioni di persone con disabilità quindi la terza nazione del mondo come cita ormai un famoso libro. In Regione Lombardia purtroppo noi non sappiamo ufficialmente quante sono le persone con disabilità. Questa mancanza di dati naturalmente di per sé ha un'incidenza negativa sulla possibilità di progettare politiche sociali che possano essere efficaci ed efficienti.

L'altra proposta che Ledha si sente di lanciare a partire da oggi, è quella del fatto che molte associazioni hanno collaborazioni con singoli avvocati a cui fanno riferimento per poter dare dei pareri legali o giuridici ai propri associati. Credo che sia venuto il momento di coordinare tutte queste realtà che ci sono sul territorio in modo da creare un coordinamento forte a livello regionale che si colleghi con l'attività dei difensori civici in modo da dare uniformità di interpretazione, ma anche di creare un nucleo forte che poi possa effettivamente agire legalmente sul territorio perché sappiamo che agire legalmente comporta anche dei costi e problemi organizzativi non trascurabili. Quindi andare a costruire questo coordinamento, questo tavolo, credo che sia un altro passo fondamentale.

Chiudo con un auspicio di futura collaborazione, di future attività, di un coordinamento per una comunicazione strutturata e non casuale.

Grazie.

Alessandro Barbeta

Richiamo qualche punto che mi sembra molto coerente con le ultime considerazioni di Santagostini.

Ci troviamo di fronte ad una situazione che dal punto di vista legislativo, specie negli ultimi anni, ha avuto delle evoluzioni significative, utili nella logica che presiede un incontro come questo. Questa ricchezza legislativa, pur positiva, può portare con sé il rischio di delineare “spazi aperti” difficili da riempire in modo adeguato.

Le ragioni che hanno portato qui oggi certi tipi di persone, dovrebbe farci intendere che il passo in avanti è quello di sentirsi sempre più responsabili e protagonisti per gli spazi che ciascuno occupa. Nello spazio che occupa, e dallo spazio che occupa per sollecitare chi gli sta intorno per far sì che, quanto ci siamo detti diventi concreto.

Difensori civici e associazioni pur con chiari di luna che ogni tanto vanno e vengono, mi riferisco ai difensori civici, credo che debbano raccogliere la sfida, ci sono spazi da occupare senza timidezze e reticenze anche da parte dei difensori civici che pur privi dei cosiddetti poteri hanno spazi molti flessibili d'azione che forse a volte non sono esercitati pienamente.

Direi che poi anche i numeri, seppur non certissimi, ci spingono in questo senso: valutazione di qualche anno fa, quindi con tutti i limiti che possono avere, benché di fonte Istat, sembra che, nell'ambito della Provincia di Milano - Monza e Brianza, vivano 165 mila persone con disabilità. In Lombardia si dice che si arrivi a 400 mila. C'è chi sostiene che questi numeri sono numeri per difetto. D'altra parte forse non è neanche corretto fino in fondo prendere questi parametri per guardare la dimensione del fenomeno. Dobbiamo aver sempre presente le persone che vivono con le persone con disabilità, e non solo a queste. Dobbiamo pensare a tutte le altre che per impegno umanitario o ruolo professionale sono in rapporto

con le persone con disabilità. Di fronte a questo fatto anche quantitativa-
mente rilevante che non pone, mi pare, in una sorta di ghettizzazione il
fenomeno alle sole persone con disabilità, i difensori civici e associazioni
quando operano per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, devo-
no essere consapevoli degli effetti diretti e indiretti della loro azione anche
nei confronti di tutto questo mondo molto più vasto.

Credo che non sia azzardato quindi dire che nell'area che ci vede più
direttamente impegnati, provincia milanese, Brianza e dintorni, ci si av-
vicina a mezzo milione di persone coinvolte in questa vicenda; e quindi
le possiamo considerare destinatarie del nostro lavoro, ma le dobbiamo
considerare anche potenziali alleati e sensibili al nostro impegno.

Sicuramente noi dobbiamo essere un pochino di più protagonisti espliciti,
ma anche protagonisti disponibili a tutte le alleanze utili.

Grazie.

Documentazione

Avvertenza:

I testi normativi non hanno carattere di ufficialità.

Per i testi normativi integrali si rimanda a:

- Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it)
- Bollettino Ufficiale Regione Toscana
- Bollettino Ufficiale Regione Basilicata

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

[estratto art. 36]

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli articoli[...] 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà¹.

2. Per i procedimenti penali i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2

(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3

(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4

(Legittimazione ad agire)

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

Legge 3 marzo 2009, n. 18

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 45 della Convenzione e dall’articolo 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3

(Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all’articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell’Osservatorio sono nominati, in numero

non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla

disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 a New York

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

(a) Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,

(c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,

(d) Richiamando il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,

(f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità

e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,

(g) Sottolineando l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,

(h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,

(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,

(k) Preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

(m) Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,

(n) Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

(o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

(p) Preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,

(q) Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,

(r) Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pie-

namente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,

(s) Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

(t) Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,

(u) Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

(v) Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

(w) Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

(x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

(y) Convinti che una Convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Art. 1

(Scopo)

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Art. 3 (Principi generali)

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;

- (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Art. 4

(Obblighi generali)

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

- (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
- (f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- (g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da

questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Art. 5

(Uguaglianza e non discriminazione)

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conse-

quire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Art. 6

(Donne con disabilità)

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Art. 7

(Minori con disabilità)

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Art. 8

(Accrescimento della consapevolezza)

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

(c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:
- (a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
 - (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
 - (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
 - (b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
 - (c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
 - (d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Art. 9
(Accessibilità)

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

- (a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- (b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

- (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- (g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Art. 10

(Diritto alla vita)

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 11

(Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie)

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Art. 12

(Uguale riconoscimento dinanzi alla legge)

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.

4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della

capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Art. 13

(Accesso alla giustizia)

1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Art. 14

(Libertà e sicurezza della persona)

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:

(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano

diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Art. 15

(Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti)

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16

(Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti)

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione.

Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Art. 17

(Protezione dell'integrità della persona)

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 18

(Libertà di movimento e cittadinanza)

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

- (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
- (b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- (c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
- (d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Art. 19

(Vita indipendente ed inclusione nella società)

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale

diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Art. 20

(Mobilità personale)

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
- (b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- (c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Art. 21

(Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione)

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

- (a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumenta-

tive ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;

(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Art. 22

(Rispetto della vita privata)

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 23

(Rispetto del domicilio e della famiglia)

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;

(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone

con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Art. 24 (Educazione)

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

- (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

- (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;
- (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
- (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
- (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

- (a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
- (b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;
- (c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Art. 25

(Salute)

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

- (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
- (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Art. 26

(Abilitazione e riabilitazione)

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

- (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
- (b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Art. 27

(Lavoro e occupazione)

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;

(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;

- (f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- (i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- (j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
- (k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Art. 28

(Adeguati livelli di vita e protezione sociale)

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

- (a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;
- (b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
- (c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
- (d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di allog-

gio sociale;

(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Art. 29

(Partecipazione alla vita politica e pubblica)

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:

(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;

(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.

(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Art. 30

(Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport)

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Art. 31

(Statistiche e raccolta dei dati)

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;

(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Art. 32

(Cooperazione internazionale)

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;

(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;

(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Art. 33

(Applicazione a livello nazionale e monitoraggio)

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

Art. 34

(Comitato sui diritti delle persone con disabilità)

1. E' istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza

bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Art. 35

(I rapporti degli Stati Parti)

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 36

(Esame dei rapporti)

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a par-

tecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Art. 37

(Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato)

1 Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Art. 38

(Relazione del Comitato con altri organismi)

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato.

Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;

(b) il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui dirit-

ti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Art. 39

(Rapporto del Comitato)

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Art. 40

(Conferenza degli Stati Parti)

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Art. 41

(Depositario)

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Art. 42

(Firma)

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Art. 43

(Consenso ad essere vincolato)

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. E' aperta all'adesione di ogni Stato o Organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Art. 44

(Organizzazioni d'integrazione regionale)

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Art. 46

(Riserve)

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Art. 47
(Emendamenti)

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunzia a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Art. 48
(Denuncia)

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 49
(Formati accessibili)

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Arti. 50

(Testi autentici)

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Art. 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità ("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

Art. 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

Art. 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Art. 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgenza attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irrimediabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciuta dal paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Art. 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.

2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato,

entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

Art. 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Art. 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

Art. 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

Art. 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Art. 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E' aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

Art. 12

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a

cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Art. 13

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Art. 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Art. 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte

e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione.

L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Art. 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 17

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Art. 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Legge regionale Basilicata 19

febbraio 2007, n. 5

“Nuova disciplina del Difensore civico regionale”

[estratto artt. 3 e 10]

Art. 3

(Attribuzioni e funzioni)

1. Il Difensore civico è promotore della buona amministrazione.

2. Il Difensore civico interviene, per la tutela dei soggetti, individuati al precedente articolo 2, comma 1, che abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da Uffici o servizi degli Enti, organi o soggetti di cui al seguente articolo 4.

3. Il Difensore civico contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli e svantaggiati intervenendo, in particolare, nei settori e nelle strutture della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno.

4. Il Difensore civico interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche.

5. Il Difensore civico presta assistenza e consulenza, in base alla presente legge, alle Associazioni dei Lucani all’Estero ed agli immigrati residenti in Basilicata.

Art. 10

(Rappresentanza processuale)

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie e nei ricorsi aventi ad oggetto l’attività del Difensore civico spetta al Presidente della Giunta Regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti in discussione.

Legge regionale Toscana 27 aprile 2009, n. 19

“Disciplina del Difensore civico regionale”

[estratto art. 13]

Art. 13

*(Assistenza e tutela a favore degli immigrati
e dei soggetti in condizione di particolare disagio)*

1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all'articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.

3. La costituzione di parte civile nell'ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all'istituzione o alla nomina del proprio Difensore civico.

4. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.

“Rinnovo consulta cittadina per le persone con disabilità”

Deliberazione del Consiglio comunale di Milano adottata nella seduta del 30 ottobre 2008 e divenuta esecutiva dal 15 novembre 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- questa Amministrazione comunale esprime un impegno prioritario per promuovere la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso la costituzione di relazioni organiche con le associazioni e le realtà territoriali che le rappresentano;
- la disabilità non afferisce ad un ambito specifico delle politiche sociali ma è una chiave di lettura che in modo trasversale coinvolge la viabilità, l'urbanistica, la residenzialità, l'istruzione, l'integrazione lavorativa, la cultura e il tempo libero, assumendo che ogni cittadino, in quanto tale, ha il diritto ad essere riconosciuto come persona, nella propria integrità e specificità e quindi essere portatore di diritti oltre che di doveri;
- questa Amministrazione ritiene una conquista culturale e di civiltà agire scelte concrete nella direzione dell'inclusività e della promozione sociale dei suoi cittadini, nonché della loro partecipazione e consultazione secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.

Considerato che

- la Consulta Cittadina per le persone con disabilità, istituita dall'Amministrazione comunale dodici anni or sono con delibera del Consiglio Comunale n. 138/1995 opera in regime di prorogatio da ormai sette anni;
- alla luce dei cambiamenti verificatisi nell'area della disabilità, delle nuove aggregazioni nate nell'ultimo decennio e dei cambiamenti legislativi e politici intervenuti, la Consulta può concorrere alla promozione dell'integrazione sociale e alla difesa degli interessi e dei diritti delle persone con disabilità;
- la consulta cittadina, oltre che dall'art. 16 dello Statuto comunale, che

definisce in via generale il ruolo di compartecipazione in sede di programmazione, è normata in particolare dai nove commi dell'art. 27 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare adottato dal Consiglio comunale, che ne fissano il numero di membri (da 7 a 15), la modalità di accesso, i compiti, la gratuità della partecipazione;

- alla luce dell'esperienza degli anni passati, l'operatività e il funzionamento della Consulta devono essere caratterizzati da snellezza ed efficienza per favorire, in tempi reali, l'attenzione ai bisogni emergenti, ai rapidi cambiamenti, alle nuove risorse, nonché la predisposizione degli strumenti programmatori e di controllo affinché gli interventi progettati abbiano poi una risposta in termini di attuazione e di qualità.

Ausplicando che

anche a livello del decentramento cittadino sia necessario istituire organismi di consultazione per le persone con disabilità, che operino in stretto raccordo con la Consulta cittadina;

- visti gli artt. 42 e 43 del D.Lgs. 18 agosto 2006 n. 267;

- visti gli artt. 16, 25 e 36 della Statuto del Comune di Milano;

- visto l'art. 27 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare;

- vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 138/1995;

- visto il parere di competenza reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Direttore del Settore Handicap e salute mentale e dal Direttore Centrale Aree Cittadine;

- altresì il parere espresso dal Segretario Generale;

DELIBERA

1. di confermare l'istituto della Consulta Cittadina per le persone con disabilità istituita con deliberazione consiliare n. 138/95 ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto del Comune del Milano, dando atto che la stessa, ai sensi del medesimo articolo, ha durata di 4 anni dalla data di nomina da parte del Sindaco e dovrà essere rinnovata secondo la procedura indicata dallo stesso articolo, modificando al contempo i seguenti elementi:

- i membri della Consulta sono determinati in numero di 15;

- la scelta dei membri avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) rappresentatività degli Organismi cittadini, degli Enti, delle Associazioni, delle Organizzazioni sindacali e di categoria;

b) ampia copertura delle disabilità comprese quelle di origine sensoriale, psichica e mentale;

c) rispetto della rappresentatività territoriale del Comune del Milano;

d) priorità ad organismi e realtà di coordinamento di secondo livello;

2. di confermare, ai sensi del comma 7 del citato articolo 27 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare, che la Consulta nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie già previste, esprima parere sulle seguenti deliberazioni di Consiglio e di Giunta:

- a) deliberazioni relative al bilancio di previsione, limitatamente alla parte di spesa destinata ai servizi che rientrano nelle competenze della Consulta;
- b) deliberazioni di attuazione del Piano di Zona socio-sanitario-assistenziale, concorrendo inoltre alla sua stesura con proposte scritte, per quanta attiene le tematiche relative alla disabilità;
- c) deliberazioni a carattere programmatico e di indirizzo riguardanti i campi socio- sanitari-assistenziali, interventi educativi, scolastici e sportivi, cultura e tempo libero, politiche lavorative e abitative, opere pubbliche, progetti urbanistici i cui argomenti rivestano interesse rilevante per le persone con disabilità (ospedali, riqualificazione di grandi aree urbane) e interventi attinenti ai trasporti e l'affermazione del diritto alla mobilità;
- d) deliberazioni riguardanti interventi a favore dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

3. di stabilire che, entro 60 giorni dall' approvazione della presente delibera, la Presidenza del Consiglio comunale provveda a destinare le risorse finanziarie, umane, logistiche e strumentali, per garantire il miglior funzionamento della Consulta stessa;

4. di dare mandato al Presidente di ogni Zona di decentramento affinché indichi un suo delegato tra i Consiglieri della Zona che possa partecipare ai lavori della Consulta.

Le Associazioni e le Autorità intervenute

LE ASSOCIAZIONI, LE FONDAZIONI

4Inclusion (Supporting Human Diversity Through Inclusive Design)

ACLI

ADOC Lombardia

AIAS Milano Onlus

AIAS Milano Onlus

AISLA Onlus

ANFFAS Crema

ANFFAS Regione Lombardia Onlus

ANMIC Lombardia

Associazione “Abile nell’apprendere”

Associazione Comitato Parenti Istituto Sacra Famiglia

Associazione Genitori LNF

Associazione l’Abilità Onlus

Associazione Sim-Patia

Associazione VIVIDOWN Milano

C.I.R.A.H.

Caritas Ambrosiana – area disabili

Centro Diurno Disabili “ Il Ritorno”

Comitato Parenti Istituto Sacra Famiglia

Cooperativa Arca

Cooperativa Sociale Diapason

Cooperativa Sociale Progetto Sociale

Coordinamento Genitori del CDD di Milano

ELO - Epilessia Lombardia Onlus

Ente Nazionale Sordi

Fondazione R. Piatti Onlus Varese

LEDHA - Sportello disabili e Servizio legale

UILDM Milano

I DIFENSORI CIVICI

Ufficio Difensore civico Regione Lombardia

Ufficio Difensore civico Regione Marche

Ufficio Difensore civico Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ufficio Difensore civico Provincia di Milano

Ufficio Difensore civico Provincia di Como

Ufficio Difensore civico Comune di Malnate (VA)

Ufficio Difensore civico Comune di Bresso (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Basiglio (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Carnate (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Cormano (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Novate Milanese (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Paderno Dugnano (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Rozzano (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Senago (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Seveso (MI)

Ufficio Difensore civico Comune di Treviglio (BG)

Ufficio Difensore civico Comune di Chiari (BS)

Ufficio Difensore civico Comune di Parma (PR)

Ufficio Difensore civico Comune Civitanova Marche (MC)

Ufficio Difensore civico Comune di Quattro Castella (RE)

ISTITUZIONI PUBBLICHE

Comune di Milano - Presidenza Consiglio Comunale

Comune di Milano Consiglio Zona 8 - Commissioni Pari Opportunità

Comune di Milano - Direzione DC Famiglia, Scuola e Politiche Sociali

Comune di Milano - DC Salute

Comune di Milano - Avvocatura Comunale

I.N.P.S.

Politecnico di Milano - Laboratorio di Politiche Sociali

Provincia di Milano - Ufficio Diritti Disabili

Provincia di Milano - Ufficio Garante dei Detenuti

Servizio Sociale Ospedale C.T.O.Milano

Finito di stampare nel mese di novembre 2009
presso Paper's World S.r.l. - Bellante Stazione (TE)

“Fino ad oggi, la stragrande maggioranza delle associazioni era abituata a ragionare in termini di bisogno delle persone con disabilità. Con la Convenzione Onu dobbiamo cominciare a ragionare in termini di diritti e sono due cose ben differenti. Al bisogno possiamo dare una risposta positiva, negativa, parziale; possiamo anche non dare una risposta, i diritti invece vanno fatti rispettare. Questo cambia notevolmente l’approccio che le associazioni devono avere.”

(Fulvio Santagostini, Presidente Ledha)

“I difensori civici e le associazioni quando operano per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, devono essere consapevoli degli effetti diretti e indiretti della loro azione anche nei confronti di un mondo molto più vasto (operatori, parenti). Difensori civici e associazioni devono raccogliere la sfida: ci sono spazi da occupare senza timidezze e reticenze anche da parte dei difensori civici che pur privi dei cosiddetti poteri hanno spazi molti flessibili d’azione che forse a volte non sono esercitati pienamente.”

(Alessandro Barbetta, Difensore civico per la città di Milano)

In collaborazione con

